

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 624

Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 sulla Costituzione;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche;
- VISTA la legge 17 aprile 1989 n. 150 e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
- VISTA la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 34 e gli allegati A e B;
- VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 e successive modifiche;
- VISTA la direttiva n. 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
- VISTA la direttiva del Consiglio 92/104/CEE, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);**
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
- ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25.11.1996;
- SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, della sanità, della funzione pubblica e affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(Attività soggette)

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive di sostanze minerali di prima e di seconda categoria, così come definite dall'articolo 2¹ del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche.

2. Le norme del presente decreto si applicano:

- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie, esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23² del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

¹ Testo dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno" (Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n.194):

"Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;*
- b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;*
- c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 gradi centigradi;*
- d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;*
- e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.*

Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

- a) delle torbe;*
- b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;*
- c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;*
- d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria."*

NB: Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 7 novembre 1941, n. 1360.

² Testo dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443:

"Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi."

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.

3. Per quanto non diversamente disposto, o modificato dal presente decreto, si applicano le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128³, e successive modifiche, 24 maggio 1979, n. 886⁴, e successive modifiche, all'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221 al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626⁵, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242⁶, di seguito complessivamente denominato decreto legislativo n. 626 del 1994.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

- a) luogo di lavoro: ogni luogo destinato ai posti di lavoro ove si svolgono le attività di cui all'articolo 1, compresi gli alloggi a cui i lavoratori hanno accesso nell'ambito del loro lavoro, la viabilità interna a servizio dell'attività stessa, le discariche, nonché le altre aree di deposito, con l'esclusione, per le attività condotte mediante perforazione, delle aree di magazzinaggio e deposito non direttamente connesse alle attività stesse;
- b) titolare: l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava;
- c) sorvegliante: persona, in possesso delle capacità e delle competenze necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di lavoro occupato da lavoratori

Art. 3

(Vigilanza)

1. Ai sensi delle norme vigenti:

- a) la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle attività minerarie relative a sostanze minerali di prima categoria spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita a mezzo della Direzione generale delle miniere e dei suoi uffici periferici ferme restando le attribuzioni e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

³ Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1959, n.87).

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n.886 "Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1980, n.114).

⁵ Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/270/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (Supplemento ordinario. alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994, n. 265).

⁶ Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (Supplemento ordinario. alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1996., n. 104).

b) per le attività estrattive relative a sostanze minerali di seconda categoria, ad acque minerali e termali, alle piccole utilizzazioni locali di fluidi geotermici di cui all'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, nonché alla coltivazione delle risorse geotermiche classificate di interesse locale di cui all'articolo 8 della stessa legge n.896 del 1986, la vigilanza sull'applicazione delle norme in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;

2. Quando l'autorità di vigilanza si avvale delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell'articolo 4⁷ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, i relativi oneri finanziari sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4

(Esercizio della vigilanza)

1. I funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive.

2. I datori di lavoro, i direttori responsabili, i sorveglianti e gli altri dirigenti e preposti hanno l'obbligo di agevolare i sopralluoghi ispettivi e, quando richiesti, di mettere a disposizione le notizie, i dati nonché, per le attività in mare, i mezzi di trasporto necessari per poter effettuare ispezioni nei luoghi di lavoro.

3. Nell'esercizio dei loro compiti, i funzionari incaricati dei controlli ispettivi hanno facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di Porto.

Art. 5

(Misure generali di tutela)

1. Le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, oltre a quelle previste dall'articolo 3⁸ del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono le seguenti:

⁷ Testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere.

L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di ingegnere capo) provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nella lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n.° 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo l'esecuzione dei compiti predetti.”

NB articolo così modificato dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

⁸ Testo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Misure generali di tutela):

“1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

- a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;*
- b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;*
- c) riduzione dei rischi alla fonte;*
- d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzativi dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;*
- e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
- f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;*
- g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

- a) i luoghi di lavoro devono essere progettati, realizzati, attrezzati, resi operativi, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza compromettere la salute e la sicurezza propria e degli altri lavoratori;
- b) i posti di lavoro devono essere progettati e costruiti secondo criteri ergonomici, tenendo conto della necessità che i lavoratori abbiano una visione d'insieme delle operazioni che si svolgono sul loro posto di lavoro;
- c) i lavori comportanti rischi particolari devono essere affidati soltanto a personale competente ed effettuati conformemente alle istruzioni impartite;
- d) devono essere fornite attrezzature adeguate di pronto soccorso;
- e) devono essere svolte adeguate esercitazioni di sicurezza ad intervalli regolari;
- f) i luoghi di lavoro devono essere progettati ed organizzati in modo da impedire l'insacco e la propagazione di incendi e che siano possibili operazioni antincendio rapide ed efficaci;
- g) i luoghi di lavoro devono essere dotati di adeguati dispositivi per combattere gli incendi e, ove necessario, di rivelatori d'incendio e sistemi d'allarme;
- h) i dispositivi di lotta contro gli incendi devono essere indicati con segnaletica conforme alla normativa vigente, apposta in modo durevole nei punti appropriati, e quelli non automatici devono essere facilmente accessibili, di semplice impiego e protetti contro i rischi di deterioramento;
- i) i luoghi di lavoro devono essere dotati di mezzi o sistemi adeguati di estinzione o di intervento per interrompere gli incendi, con riferimento alle specifiche caratteristiche dell'impianto riguardanti il materiale estratto o trattato; gli estintori portatili o carrellati devono essere di tipo approvato ed in numero adeguato, ubicati in luoghi facilmente accessibili, segnalati e collocati in posizioni tali da consentirne l'immediato uso;
- l) per attività condotte per perforazione, ove necessario, determinate attrezzature devono poter essere azionate per comando a distanza a partire da apposite postazioni; tali attrezzature devono includere i sistemi di isolamento e le valvole di scarico di pozzi, impianti e condotte;
- m) ove necessario, occorre indicare i punti sicuri di raduno, tenere un ruolino d'appello e adottare le opportune disposizioni per il suo funzionamento;

h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio,,

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;

l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;

n) misure igieniche;

o) misure di protezione collettiva ed individuale;

p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;

s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. *Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori."*

n) Le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate devono essere verificate periodicamente.

CAPO II

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 6

(Documento di sicurezza e di salute)

1. Per il settore estrattivo il documento di cui all'articolo 4⁹, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 prende il nome di Documento di Sicurezza e Salute in appresso denominato "DSS".

⁹ Testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto):

“Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.

- 1). *Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché, nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.*
- 2). *All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:*
 - a) *una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
 - b) *l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);*
 - c) *il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.*
- 3). *Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.*
- 4). *Il datore di lavoro:*
 - a) *designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - b) *designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;*
 - c) *nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.*
- 5). *Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:*
 - a) *designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - b) *aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
 - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
 - d) *fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;*
 - e) *prende le misure appropriate affinché, soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - f) *richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
 - g) *richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;*
 - h) *adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché, i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - i) *informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*

- l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
- n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché, la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
- p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
- q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché, per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità... produttiva, e al numero delle persone presenti.
- 6). Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
- 7). La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- 8). Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
- 9). Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
- 10). Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
- a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
- b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché, si modificano le situazioni di rischio.

2. Il datore di lavoro, nel DSS, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, indica quanto previsto dall'articolo ed attesta annualmente che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti sono progettati, utilizzati e mantenuti in efficienza in modo sicuro.
3. Il datore di lavoro aggiorna il DSS qualora i luoghi di lavoro abbiano subito modifiche rilevanti, nonché, ove se ne manifesti la necessità, a seguito di incidenti rilevanti.
4. Il datore di lavoro trasmette all'autorità di vigilanza:
 - a) il DSS prima dell'inizio delle attività;
 - b) gli aggiornamenti del DSS.

Art. 7

(Obblighi)

1. Il datore di lavoro:
 - a) designa il sorvegliante nei luoghi di lavoro in cui sono presenti lavoratori;
 - b) trasmette la comunicazione di cui all'articolo 8¹⁰, comma 11, del decreto legislativo. n. 626 del 1994, anche all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 3.

11). *Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché, delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché, le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.*

12). *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico."*

NB: articolo così modificato dall'art.3 del decreto legislativo n.242 del 1996.

¹⁰ Testo dell'articolo 8 del decreto legislativo. n. 626 del 1994 (Servizio di prevenzione e protezione):

"1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

2. Nell'ambito degli obblighi previsti dal presente decreto, il titolare non può delegare quelli previsti dall'articolo 9, comma 2, lettera b).

Art. 8

(Riunione di prevenzione e protezione dai rischi)

1. La riunione periodica di cui all'articolo 11¹¹ del decreto legislativo. n. 626 del 1994, deve essere tenuta per ogni luogo di lavoro con più di 5 addetti.

-
- a) *nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;*
 - b) *nelle centrali termoelettriche;*
 - c) *negli impianti e laboratori nucleari;*
 - d) *nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
 - e) *nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;*
 - f) *nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;*
 - g) *nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.*
6. *Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.*
7. *Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.*
8. *Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità adeguate.*
9. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.*
10. *Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.*
11. *Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:*
- a) *i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;*
 - b) *il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;*
 - c) *il curriculum professionale."*

NB: articolo così modificato dall'art.6 del decreto legislativo n.242 del 1996.

¹¹ Testo dell'articolo 11 del decreto legislativo. n. 626 del 1994 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi):.

- "1). Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:*
- a) *il datore di lavoro o un suo rappresentante;*
 - b) *il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;*
 - c) *il medico competente ove previsto;*
 - d) *il rappresentante per la sicurezza.*
2. *Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:*
- a) *il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;*
 - b) *l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;*
 - c) *i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.*

2. Nel corso della riunione deve essere esaminato il documento di sicurezza di cui all'articolo 6 o all'articolo 9, comprensivo dei suoi aggiornamenti.
3. I rappresentanti per la sicurezza hanno accesso, per l'espletamento delle loro funzioni, ai documenti di cui agli articoli 6 e 9.
4. Il datore di lavoro trasmette all'Autorità di vigilanza il verbale della riunione di cui al comma 1.

Art. 9

(DSS coordinato)

1. In caso di affidamento dei lavori all'interno del luogo di lavoro ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, l'articolo 7¹² del decreto legislativo n. 626 del 1994, si applica limitatamente al comma 1, lettera a).
2. Nei casi di cui al comma 1:
 - a) ciascun appaltatore trasmette al titolare la documentazione di cui all'articolo 4¹³ del decreto legislativo n. 626 del 1994;
 - b) il titolare valuta le documentazioni di cui alla lettera a), i rischi derivanti dal complesso delle attività e le relative misure di prevenzione e di protezione, e predispone un DSS coordinato, contenente le indicazioni previste dall'articolo 10, nel quale sono specificati l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione del coordinamento;
 - c) gli appaltatori, previa consultazione dei propri rappresentanti per la sicurezza, sottoscrivano il DSS coordinato di cui alla lettera b), divenendone responsabili per l'attuazione della parte di specifica competenza.

3. *La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.*
4. *Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.*
5. *Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione."*

¹²Testo dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Contratto di appalto o contratto d'opera):

- "1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:*
- a) *verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;*
 - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma i datori di lavoro:*
- a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*
3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.*

NB: articolo così modificato dall'art.7 del decreto legislativo n.242 del 1996.

¹³ Vedasi nota relativa, all'art.3.

Art. 10

(Contenuti del DSS)

1. Il DSS di cui all'articolo 6, e quello di cui all'articolo 9, devono contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:

- a) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive o nocive;
- b) mezzi di evacuazione e salvataggio;
- c) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
- d) sorveglianza sanitaria;
- e) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
- f) manutenzione del materiale di sicurezza;
- g) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
- h) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
- i) esercitazioni di sicurezza;
- l) aree di deposito;
- m) stabilità dei fronti;
- n) armature di sostegno;
- o) modalità della ventilazione;
- p) zone a rischio di sprigionamenti istantanei di gas, di colpi di massiccio e di irruzioni di acqua;
- q) evacuazione del personale;
- r) organizzazione del servizio di salvataggio;
- s) impiego di adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire rischi di eruzione dei pozzi, misure di controllo del fango di perforazione e misure di emergenza in caso di eruzioni;
- t) dispositivi di sicurezza e cautele operative in perforazioni con fluidi diversi dal fango;
- u) impiego ~~del~~ uso di esplosivo;
- v) eventuale programma di attività simultanee;
- z) criteri per l'addestramento in caso di emergenza;
- aa)** misure specifiche per impianti modulari;
- ab)** comandi a distanza in caso di emergenza;
- ac)** indicazione dei punti sicuri di raduno;
- ad)** disponibilità della camera iperbarica;
- ae)** protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

2. Il DSS deve altresì contenere indicazioni relative a:

- a) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- b) consultazione del rappresentante per la sicurezza.

Art. 11

(Protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere nocive)

1. Il datore di lavoro prende le misure e le precauzioni adatte al tipo di attività, al fine di:

- a) prevenire, rilevare e combattere l'insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni;
- b) impedire la formazione, l'accumulo e l'innescò di atmosfere esplosive o nocive alla salute.

Art. 12

(Mezzi di evacuazione e di salvataggio)

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché in caso di pericolo i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro.

Art. 13

(Sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme)

1. Il datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i sistemi di allarme e di comunicazione necessari che permettano di iniziare immediatamente le operazioni di evacuazione, di soccorso e di salvataggio.

Art. 14

(Informazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I, capi V¹⁴ e VI¹⁵, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza vengano informati delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; le informazioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.

2. Ove su uno stesso luogo di lavoro siano presenti due o più rappresentanti per la sicurezza appartenenti a diverse aziende, essi possono costituire una struttura di coordinamento.

Art. 15

(Sorveglianza sanitaria)

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria ai sensi del Titolo I¹⁶ del decreto legislativo n. 626 del 1994, i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio per la salute.

¹⁴ Titolo I, Capo V del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Consultazione e partecipazione dei lavoratori):

Rappresentante per la sicurezza (articolo 18), Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (articolo 19), Organismi paritetici (articolo 20).

¹⁵ Titolo I, Capo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Informazione e formazione dei lavoratori):

Informazione dei lavoratori (articolo 21), Formazione dei lavoratori (articolo 22)

NB: l'articolo 22 è stato modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n.242 del 1996.

¹⁶ Titolo I del decreto legislativo n. 626 del 1994:

Capo I (DISPOSIZIONI GENERALI): Campo di applicazione, Definizioni, Misure generali di tutela, Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, Obblighi dei lavoratori, Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori, Contratto di appalto o contratto d'opera; articoli 1-7.

Capo II (SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE): Servizio di prevenzione e protezione, Compiti del servizio di prevenzione e protezione, Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; articoli 8-11.

Capo III (PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO): Disposizioni generali, Prevenzione incendi, Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, Pronto soccorso; articoli 9-15.

Capo IV (SORVEGLIANZA SANITARIA): Contenuto della sorveglianza sanitaria, 11 medico competente; articoli 16-17.

Capo V (CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI): Rappresentante per la sicurezza, Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, Organismi paritetici; articoli 18-20.

Capo VI (INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI): Informazione dei lavoratori, Formazione dei lavoratori; articoli 21-22.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 93¹⁷ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, e all'articolo 64¹⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, nonché quelle di cui al titolo XVI¹⁹ del citato decreto del Presidente della Repubblica n.128 del 1959.

3. La sorveglianza sanitaria prevista dalle disposizioni di cui al comma 2 è attuata dal medico competente in conformità agli articoli 16²⁰ e 17²¹ del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Capo VII (DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE): Vigilanza, Informazione, consulenza, assistenza, Coordinamento, Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, Comitati regionali di coordinamento, Adeguamenti al progresso tecnico; articoli 23-28.

Capo VIII (STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI): Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali; articolo 29.

NB: Il titolo è stato modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n.242 del 1996.

¹⁷ Testo dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Il personale di sonda qualificato deve essere sottoposto a visite mediche semestrali per accertarne la particolare idoneità psico-fisica.

I referti relativi devono essere esibiti ad ogni richiesta della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.”

¹⁸ Testo dell'articolo 64¹⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Requisiti fisici):

“ Il personale addetto al cantiere di perforazione deve essere di sana e robusta costituzione fisica.

Tale requisito per il personale nautico iscritto alla 3° categoria deve essere accertato mediante visita annuale di controllo a cura dell'autorità marittima e per l'altro personale mediante i controlli medici di cui all'art. 93 e al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n° 128, in quanto applicabili.”

¹⁹ Titolo XVI¹⁹ del decreto del Presidente della Repubblica n.128 del 1959 (Controlli medici - Servizio medico aziendale - Salvataggio e pronto soccorso - Igiene): CONTROLLI MEDICI E PSICOTECNICI, SERVIZIO MEDICO AZIENDALE, OPERAZIONI DI SALVATAGGIO, OBBLIGO DELLA ASSISTENZA AGLI INFORTUNATI, ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO, ORGANIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO ALL'INTERNO, PRESIDIO SANITARI, ACQUA POTABILE, LATRINE; articoli 648-669.

²⁰ Testo dell'articolo 16 del decreto legislativo n.626 del 1994 (Contenuto della sorveglianza sanitaria):

“1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;*
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.*

3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.”

²¹ Testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n.626 del 1994 (Il medico competente):

“1). Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità... produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;*
- b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;*
- c) esprime i giudizi di idoneità... alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;*
- d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;*

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

CAPO III

NORME GENERALI

Art. 16

(Commissione Consultiva Permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro)

1. La Commissione di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27/4/55, n.547²², come sostituito dall'articolo 26²³ del decreto legislativo n. 626 del 1994, è integrata, per le questioni riguardanti le attività estrattive, da:

-
- e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
 - h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività... ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
 - i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
 - l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
 - m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
- 2). Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
 - 3). Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (15).
 - 4). Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
 - 5). Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
 - b) libero professionista;
 - c) dipendente del datore di lavoro.
 - 6). Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
 - 7). Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza."

NB testo dell'articolo articolo così modificato dall'art. 8 del decreto legislativo n.242 del 1996

²² Decreto del Presidente della Repubblica 27/4/55, n.547 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1955, n.158).

²³ Testo dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro):

"1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 393. (Costituzione della commissione). 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:

- a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;*
- b) il direttore e tre funzionari dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;*
- c) un funzionario dell'istituto superiore di sanità;*
- d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali;*
- e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;*
- f) un rappresentante dei seguenti organismi, Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale;*
- g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
- h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;*
- i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.*

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

- 2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.*
 - 3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.*
 - 4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.*
 - 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*
 - 6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni."*
- 2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:*

"Art. 394. (Compiti della commissione).

1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:

- a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;*
- b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;*
- c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;*
- d) proporre linee guida applicativi della normativa di sicurezza;*
- e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;*
- f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;*

- a) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere;
- b) due Ingegneri Capi degli uffici periferici della Direzione generale delle miniere designati dal Direttore generale delle miniere.

2. Alla copertura degli oneri relativi alle spese di missione per il personale di cui al comma 1, lettere a) e b), si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979)

1. All'articolo 83²⁴, comma 1, del decreto n. 886 del 1979, dopo il numero 12) è aggiunto il seguente:

-
- g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
 - h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
 - i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
 - l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.

2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.

3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi."

3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso."

NB: testo dell'articolo così modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n.242 del 1996

²⁴ Nuova formulazione dell'articolo 83 del decreto n. 886 del 1979:

"Art. 83

(Commissione consultiva)

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione consultiva composta:

- 1) *dal direttore generale delle miniere, che la presiede;*
- 2) *dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con funzioni di vicepresidente;*
- 3) *dagli ingegneri capi delle sezioni idrocarburi;*
- 4) *da due funzionari della Direzione generale delle miniere;*
- 5) *da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, di cui uno della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, uno della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo e uno della Direzione generale della pesca marittima;*
- 6) *da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale protezione civile e servizio antincendio ed uno della Direzione generale della pubblica sicurezza;*
- 7) *da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;*
- 8) *da un ufficiale superiore del Ministero della difesa-Marina;*
- 9) *da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;*
- 10) *da un rappresentante dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;*
- 11) *da un professore universitario docente in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero della pubblica istruzione;*
- 12) *da un avvocato dello Stato;*
- 12 bis) *dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da 3 Ingegneri capi dei Distretti minerari.*

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

"12 bis) dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da 3 Ingegneri capi dei Distretti minerari."

2. Al sesto comma dell'articolo 83 del decreto n. 886 del 1979 è aggiunto il seguente periodo: " ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 687 ter del decreto n. 128 del 1959".

3. Alla copertura degli oneri relativi al personale di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 102.

Art. 18

(Trasmissione documentazione)

1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il DSS relativo attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano ed il programma di coltivazione.

2. Il direttore responsabile ed i sorveglianti devono esplicitamente dichiarare nella denuncia di esercizio di avere piena conoscenza del DSS.

3. I piani di emergenza, nei casi di possibile coinvolgimento della popolazione, devono essere trasmessi all'autorità di protezione civile.

Art. 19

(Sistemazione dei luoghi di lavoro)

1. Nei luoghi di lavoro le sostanze o i depositi pericolosi devono essere asportati o tenuti sotto controllo per il tempo necessario in modo che non costituiscano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 50²⁵ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro occupati da lavoratori isolati dagli altri occorre prevedere un'idonea sorveglianza o un collegamento con adeguati mezzi di comunicazione.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni.

Il presidente può, per singoli problemi, chiamare a far parte della commissione anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle miniere.

Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti. Le spese relative sono a carico delle società istanti.

In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 687 ter del decreto n. 128 del 1959".

²⁵ Testo dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Per ogni turno di lavoro, i cantieri in cui sono occupati operai devono essere ispezionati almeno una volta dal sorvegliante.

Al termine di ogni turno il sorvegliante ha l'obbligo di accertare prima di allontanarsi dalla miniera o cava, che nessun suo dipendente sia rimasto in sotterraneo senza autorizzazione."

Art. 20

(Direttore responsabile e sorvegliante - Denunce di esercizio)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. Il titolare deve nominare un direttore responsabile in possesso delle capacità e delle competenze necessarie all'esercizio di tale incarico sotto la cui responsabilità ricadono costantemente i luoghi di lavoro.

2. Spetta al direttore responsabile l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori."

2. L'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all'esercizio della professione.

2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può' essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.

3. Nelle attività di cui al comma 2, con l'esclusione di quelle condotte mediante perforazione, può anche essere nominato direttore responsabile chi disponga di diploma in discipline tecniche industriali, purché in possesso di formazione specifica nel settore di cui è responsabile, acquisita a seguito della frequenza e del superamento di corsi.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 26²⁶ del decreto legislativo. n. 626 del 1994, sono definiti i contenuti e la durata dei corsi di cui al comma 3."

3. Il direttore responsabile sottoscrive il DSS.

4. Il direttore responsabile, nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto dal DSS.

5. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

6. I sorveglianti sottoscrivono il DSS.

7. Il comma 1 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si applica a tutte le attività estrattive di cui al titolo III.

8. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.

9. Il titolare può' assumere egli stesso i compiti di direttore responsabile qualora sia in possesso dei requisiti.

10. Il titolare può' assumere egli stesso i compiti di sorvegliante qualora sia in possesso delle capacità e delle competenze necessarie.

11. Nell'intestazione del Titolo II del Capo I del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MINIERE" sono soppresse e l'articolo 24 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

²⁶ Vedasi nota relativa, all'articolo 16.

1. *I lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all'autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell'inizio o della ripresa.*
2. *La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:*
 - a) *gli estremi del titolo minerario o dell'autorizzazione di cava;*
 - b) *l'ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;*
 - c) *il nome, cognome e domicilio del direttore responsabile;*
 - d) *il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.*
3. *Nel caso di società regolarmente costituite deve essere indicato il legale rappresentante.*
4. *Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale."*

12. L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

1. *Le variazioni che si verificano per il direttore responsabile e per i sorveglianti debbono essere denunciate entro 8 giorni all'autorità di vigilanza competente.*
2. *Le sostituzioni temporanee dei sorveglianti di durata inferiore a 40 giorni non sono soggette a denuncia ma debbono risultare da un ordine di servizio del titolare o del direttore responsabile."*

13. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

1. *Le qualifiche attribuite al direttore responsabile e ai sorveglianti soggetti alla denuncia debbono risultare accettate dai singoli interessati mediante controfirma apposta all'atto di denuncia."*

14. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

1. *Per le attività estrattive relative a minerali di seconda categoria la denuncia di esercizio di cui all'articolo 24 e le eventuali variazioni di cui all'articolo 25 sono trasmesse anche al Comune ove i lavori si svolgono mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.*
2. *Quando la cava sia tenuta in esercizio da persone non regolarmente costituite in società, deve essere nominato un rappresentante ai fini del presente decreto e di tutti i rapporti in genere con l'autorità mineraria. Qualora gli interessati non vi abbiano provveduto l'Ingegnere capo fissa un termine di tre mesi. In caso di mancato adempimento si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443."*

15. I commi primo e secondo dell'articolo 6²⁷ del decreto del Presidente della Repubblica n.° 886 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

²⁷ Nuova formulazione dell'articolo 6 del decreto n. 886 del 1979 (*Denuncia di esercizio per attività di prospezione*):

"Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

"Il titolare di un permesso di prospezione, di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione che intenda svolgere lavori di prospezione deve presentare denuncia di esercizio nei modi e nei termini di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959."

16. I commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono soppressi.

17. I commi settimo e ottavo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 sono sostituiti dai seguenti:

" Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

18. Il comma primo dell'articolo 7²⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 è sostituito dal seguente:

La denuncia è fatta secondo le modalità di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

Le sostituzioni del direttore responsabile sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Le sostituzioni dei sorveglianti sono denunciate nei modi e nei termini di cui all'articolo 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

La denuncia deve essere controfirmata da tutte le persone in essa nominate.

Le sostituzioni, sia pure, temporanee, del direttore responsabile devono essere comunicate entro otto giorni alla sezione idrocarburi per avere effetto nei suoi confronti.

Le sostituzioni degli altri preposti devono essere comunicate soltanto se definitive; in caso diverso, devono risultare da un ordine di servizio del direttore responsabile.

Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di prospezione ad impresa specializzata, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni.

La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Le imprese specializzate sono tenute all'osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.

Il titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate predette."

²⁸ Nuova formulazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Denuncia di esercizio per attività di ricerca e di coltivazione):

Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6.

In particolare, per ogni cantiere di perforazione di pozzi destinati alla ricerca o alla coltivazione di giacimenti di idrocarburi sottostanti ad aree marine, ancorché si tratti di pozzi direzionali partenti dalla terra ferma e ricadenti pertanto sotto la disciplina vigente per le perforazioni a terra, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve denunciare le generalità delle persone responsabili delle operazioni da compiere sul cantiere o esternamente ad esso ai fini della esecuzione dei lavori di perforazione.

Se la perforazione è eseguita da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, deve essere specificata, nella suddetta denuncia, la persona alla quale è affidato il compito di capo piattaforma definito ai successivi articoli 8 e 9.

"Il titolare di un permesso di ricerca, o di una concessione di coltivazione deve presentare denuncia di esercizio per i lavori di ricerca o di coltivazione nei modi e nei termini di cui all'articolo 6."

Art. 21

(Lavoratori competenti)

1. Fermo restando, per i lavori in sotterraneo, il disposto dell'articolo 160²⁹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro stabilisce, per ciascun posto di lavoro occupato da lavoratori, il numero di lavoratori necessari, tenuto conto anche dei turni per i lavori più gravosi, in possesso della capacità, dell'esperienza e della formazione specifiche per l'esercizio delle funzioni loro affidate.

Art. 22

(Istruzioni scritte)

1. Per ogni luogo di lavoro il datore di lavoro deve curare la predisposizione di istruzioni scritte, opportunamente ubicate e, ove necessario, anche plurilingue, comprensibili a tutti i lavoratori, indicanti le norme da seguire a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e a garanzia dell'impiego del materiale in condizioni di sicurezza, nonché sull'uso delle attrezzature di salvataggio e sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza sul posto di lavoro o nelle sue vicinanze.

Art. 23

(Incarichi scritti per attività in situazioni pericolose)

Le denunce predette devono essere rivolte alla sezione idrocarburi almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere controfirmate da tutte le persone ivi nominate.

Le sostituzioni, sia pure temporanee, delle persone di cui sopra devono essere comunicate entro otto giorni all'autorità predetta per avere effetto nei suoi confronti.

Qualora il titolare affidi l'esecuzione dei lavori di perforazione ad impresa specializzata ne deve dare comunicazione alla sezione idrocarburi con la stessa denuncia di esercizio, la quale deve essere controfirmata dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Qualora il titolare affidi ad una o più imprese specializzate l'esecuzione di singole operazioni o servizi, ne deve dare immediata comunicazione alla sezione idrocarburi prima dell'inizio delle operazioni. La comunicazione deve essere controfirmata o confermata successivamente dall'imprenditore ovvero, in caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore.

Le imprese specializzate sono tenute alla osservanza delle norme di sicurezza di cui al presente decreto.

Il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell'opera delle imprese specializzate di cui sopra.

²⁹ Testo dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Ad ogni lavoro di abbattimento o di armatura debbono essere addetti almeno due operai. Tuttavia un operaio vi può lavorare isolatamente se vi siano soddisfacenti condizioni di sicurezza o quando possa essere visto o udito da altri.

E' vietato impiegare in lavori sotterranei operai di prima assunzione o non pratici del cantiere se non in compagnia di altra persona esperta e ciò fino a quando non abbiano acquisito sufficiente pratica."

1. Per l'esecuzione di attività in situazioni pericolose o di per sé non pericolose ma che, interagendo con altre, possono far insorgere rischi gravi, i lavoratori devono ricevere specifico incarico scritto che deve precisare le condizioni da rispettare e le precauzioni da adottare prima, durante e dopo i lavori.
2. L'incarico è rilasciato dal direttore responsabile o dal sorvegliante prima dell'inizio del lavoro.

Art. 24

(Lavoratori portatori di handicap)

1. Ove necessario, i posti di lavoro devono essere strutturati tenendo conto delle esigenze dei lavoratori portatori di handicap; tale obbligo vige in particolare per le porte, i passaggi, le scale, le docce, i lavabi, i gabinetti ed i posti di lavoro da essi utilizzati o occupati direttamente.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica a luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1995; in tale caso devono comunque essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Art. 25

(Infortuni ed incidenti)

1. I lavoratori sono tenuti a segnalare al più presto al sorvegliante ogni infortunio, anche se di piccola entità, loro occorso in occasione del lavoro.
2. Il sorvegliante comunica immediatamente l'infortunio, di cui sia venuto a conoscenza, al datore di lavoro dell'infortunato, al direttore responsabile ed al titolare, qualora diverso dal datore di lavoro.
3. Il direttore responsabile denuncia entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, all'autorità di vigilanza ogni infortunio che abbia causato ad una o più persone la morte o lesioni guaribili in un tempo superiore a 30 giorni; se, contrariamente alla prognosi iniziale, un infortunato non sia guarito in 30 giorni, il direttore responsabile fa denuncia all'autorità di vigilanza entro la settimana successiva, allegando la documentazione medica.
4. La denuncia di cui al comma 3 deve essere comprensiva di una relazione sottoscritta dal direttore responsabile sulle cause e circostanze dell'infortunio.
5. Il direttore responsabile comunica altresì all'autorità di vigilanza entro 24 ore, a mezzo telegramma o telefax, tutti gli infortuni causati da emanazione, accensione o scoppio di gas nonché da fuochi, incendi o allagamenti.
6. È facoltà dell'autorità di vigilanza, in relazione agli accertamenti conseguenti, richiedere la assistenza in merito del Comando provinciale dei Vigili del fuoco.
7. Il direttore responsabile dà immediata comunicazione, all'autorità di vigilanza competente, a mezzo telegramma o telefax, di qualsiasi fatto, incidente o manifestazione sospetta che metta in pericolo la sicurezza delle persone e dei giacimenti.
8. Entro i primi 15 giorni di ogni mese il titolare trasmette all'autorità di vigilanza competente un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un'assenza dal lavoro di almeno tre giorni.

Art. 26

(Inchieste sugli infortuni)

1. Il funzionario dell'autorità di vigilanza competente incaricato della constatazione di un infortunio, assistito dal direttore responsabile e, ove necessario, da un funzionario dei Vigili del fuoco designato dal Comando provinciale competente, e da un funzionario della Capitaneria di porto per le attività in mare, accerta le circostanze che lo hanno determinato, redige verbale di constatazione raccogliendo le dichiarazioni del sorvegliante, dei testimoni e dell'infortunato.
2. Il verbale e le dichiarazioni, completati con una relazione sulle cause dell'infortunio redatta dallo stesso funzionario verbalizzante, vengono trasmessi dall'autorità di vigilanza all'autorità giudiziaria, copia della documentazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere nel caso di minerali di prima categoria e alla regione nel caso di sostanze minerali di seconda categoria e di risorse geotermiche di interesse locale.
3. In caso di infortunio che richieda la denuncia di cui al comma 3 primo periodo dell'articolo 25 a meno che non provvedano altrimenti l'autorità giudiziaria o l'autorità di pubblica sicurezza per motivi di pubblica incolumità, lo stato delle cose non può essere mutato fino all'arrivo del funzionario dell'autorità di vigilanza competente che decide in merito, solo in caso di pericolo grave ed immediato per la sicurezza delle persone o delle lavorazioni, è fatta salva la possibilità per il direttore responsabile ed il sorvegliante di modificare, sotto la propria responsabilità, lo stato delle cose nei luoghi di un infortunio, riferendo immediatamente all'autorità di vigilanza competente le modifiche apportate.

Art. 27

(Infortuni in mare)

1. Per le attività estrattive che si svolgono in mare, qualora l'infortunio riguardi personale imbarcato con contratto di arruolamento sulle navi e sui mezzi nautici impiegati nei lavori, deve essere presentata denuncia di infortunio anche all'autorità marittima competente, nei termini, nei modi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124³⁰, fermo restando l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 54³¹ dello stesso decreto.

³⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n.257).

³¹ Testo dell'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124:

"Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare:

- 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;*
- 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;*
- 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;*
- 4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;*

2. Ove l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta dal Comandante; deve essere altresì fatta dal Comandante la denuncia degli infortuni riguardanti i componenti dell'equipaggio marittimo avvenuti durante il corso delle operazioni minerarie, ma non a causa di queste.

3. Gli infortuni sono altresì annotati sul registro di piattaforma.

4. Restano ferme le norme riguardanti le inchieste sugli infortuni della gente di mare di cui al Titolo V³² del regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e sui sinistri marittimi di cui alla Parte I, Libro IV, Titoli I e II del Codice della navigazione³³.

Art. 28

(Statistiche degli infortuni)

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rilevazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione di statistiche degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dei lavoratori nell'industria estrattiva.

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 (10/c) (10/d)."

³² Titolo V (Disposizioni speciali per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima) del R.D. 25 gennaio 1937, n.200 "Approvazione del regolamento di esecuzione dei RR.DD. 17 agosto 1935, n.1765, e 15 dicembre 1936, n.2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" (Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1937 n.58): articoli 67-77.

³³ Parte I (Della navigazione marittima e interna), Libro IV (Disposizioni processuali), Titolo I (Dell'istruzione preventiva) e Titolo II (Delle cause marittime) del R.D. 30 marzo 1942, n.327 "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione": articoli 578-609.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

CAPO IV

ATTREZZATURE ED IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTROMECCANICI

Art. 29

(Misure di carattere generale)

1. Le attrezzature meccaniche, elettriche ed elettromeccaniche devono essere scelte, installate, messe in funzione, gestite e sottoposte a manutenzione tenendo in debito conto la sicurezza e la salute dei lavoratori e nel rispetto delle pertinenti normative tecniche.
2. Se le attrezzature di cui al comma 1 sono poste in una zona che presenta o può presentare rischi d'incendio o di esplosione, esse devono essere idonee all'impiego in una zona di questo tipo.
3. Ove necessario, le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di protezione adeguati e di sistemi di sicurezza intrinseca.
4. Le attrezzature e gli impianti meccanici devono avere resistenza adeguata, essere esenti da difetti manifesti e rispondenti all'uso cui sono destinati.

Art. 30

(Disposizioni specifiche)

1. Le attrezzature e gli impianti elettrici ed elettromeccanici devono essere di caratteristiche adeguate e potenza sufficiente all'uso cui sono destinati.
2. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere progettati, installati e protetti in modo da prevenire ogni pericolo; essi devono altresì essere rispondenti alle norme vigenti o, in assenza, alle raccomandazioni tecniche.
3. Le attrezzature e gli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici devono essere adatti al tipo di impiego e alla classe di rischio dell'area, nonché rispondere in particolare alle norme per l'utilizzo di apparecchiature elettriche in atmosfera esplosiva di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, nn. 675³⁴ e 727³⁵, nonché alla legge 17 aprile 1989, n. 150³⁶, inerente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.
4. Gli impianti di tipo speciale in quanto incorporati in macchine operatrici, quali quelli di sollevamento inseriti nell'impianto di perforazione, devono rispondere a requisiti di sicurezza e di sicuro impiego in funzione del loro utilizzo, secondo le norme vigenti o, in assenza, secondo raccomandazioni tecniche italiane o norme o raccomandazioni tecniche di altri Paesi

³⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione” (Gazzetta ufficiale n. 264 del 24 settembre 1982).

³⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727 “Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva” (Gazzetta ufficiale n. 281 del 12 ottobre 1982).

³⁶ Legge 17 aprile 1989, n. 150 “Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva”, (Gazzetta ufficiale n. 97 del 27 aprile 1989).

riconosciute idonee sentita la Commissione di cui all'articolo 83³⁷ del decreto del Presidente della Repubblica n.886 del 1979.

Art. 31

(Verifiche periodiche)

1. Il datore di lavoro, conformemente alle modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro in data 12 settembre 1959, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 dell'11 dicembre 1959, e successive modifiche ed integrazioni, deve denunciare all'autorità di vigilanza competente, prima della loro messa in esercizio, le attrezzature e gli impianti per i quali sono previste verifiche periodiche nei citati decreti n. 547 del 1955, n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979.
2. I collaudi degli impianti e le verifiche di attrezzature e di impianti, di competenza dell'autorità di vigilanza sono eseguiti con oneri a carico del datore di lavoro.
3. Per le attività estrattive di minerali di seconda categoria di cui al comma 3 dell'articolo 2³⁸ del regio decreto n. 1443 del 1927, le regioni hanno facoltà di incaricare, per le verifiche di cui al comma 2, gli uffici minerari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell'articolo 62³⁹ del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
4. Le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche omologati ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale 15 ottobre 1993, n. 519, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 16 dicembre 1993, sono condotte dall'autorità di vigilanza competente ad intervalli non superiori a 2 anni.

³⁷ Vedasi nota relativa, all'articolo 17.

³⁸ Vedasi nota relativa, all'articolo 1.

³⁹ Testo dell'articolo 62 (Cave e torbiere) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n.382" (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n.234):

"Le funzioni amministrative relative alla materia "cave e torbiere" concernono tutte le attività attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:

a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attività di escavazione;

b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione e cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;

c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, né dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle già devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

Le regioni, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, possono avvalersi del Corpo nazionale delle miniere."

5. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate, previamente individuati dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

CAPO V

MANUTENZIONE

Art. 32

(Obblighi di manutenzione)

1. Il datore di lavoro provvede a che l'ispezione, la manutenzione e la prova dei componenti delle attrezzature, degli strumenti di misura e degli impianti siano eseguite da personale competente, a seguito di specifico incarico.
2. Il personale incaricato della manutenzione di cui al comma 1 deve compilare le schede di ispezione e di prova che devono essere opportunamente archiviate e tenute a disposizione dei funzionari dell'autorità di vigilanza.

Art. 33

(Misure generali di manutenzione del materiale di sicurezza)

1. I materiali di sicurezza devono essere adeguati alla valutazione dei rischi tenuti costantemente pronti all'uso e mantenuti in stato d'efficienza.
2. La loro manutenzione deve essere curata tenendo debito conto delle attività svolte.

Art. 34

(Recipienti a pressione)

1. I recipienti a pressione devono essere installati, conservati ed utilizzati con le necessarie cautele, secondo le norme ad essi relative.
2. I recipienti a pressione sono soggetti alle verifiche e ai collaudi da parte dell'autorità di vigilanza con le modalità stabilite nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gennaio 1987, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'autorità di vigilanza può avvalersi, d'intesa con il datore di lavoro, di Enti e laboratori conformi alle norme tecniche armonizzate di riferimento, previamente individuati dall'autorità stessa; le spese relative sono a carico del datore di lavoro.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 35

(Sosta e trasporto degli esplosivi nel cantiere)

1. In caso di assenza di deposito di esplosivo specificamente asservito attività estrattiva, il direttore responsabile deve assicurare che l'esplosivo sia fornito, per quanto possibile, in prossimità dei punti di utilizzo ed in tempi immediatamente precedenti l'impiego dello stesso.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII⁴⁰ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, la sosta degli esplosivi all'interno dei cantieri di cui al comma 1, in attesa del loro impiego, è consentita solo se effettuata in ambienti idonei alla loro conservazione e sotto la custodia di personale appositamente designato, con dichiarazione scritta, dal datore di lavoro, allo scopo di preservare gli stessi da uso improprio o da sottrazione.
3. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 73, comma 2, il trasporto degli esplosivi nell'ambito del cantiere può essere effettuato solo con mezzi e con modalità approvati dall'autorità di vigilanza.

Art. 36

(Impiego di automezzi per il caricamento dei fori da mina)

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 46⁴¹ del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e in deroga al primo comma dell'articolo 336⁴² del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile

⁴⁰ TITOLO VIII del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (Esplosivi)

- Capo I (Disposizioni generali): USO DEGLI ESPLOSIVI NEI LAVORI MINERARI, IDONEITA' ALL'IMPIEGO MINERARIO - CLASSIFICA ED ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE, MODALITA' D'IMPIEGO DEGLI ESPLOSIVI, DISGELAMENTO E ASCIUGAMENTO DEGLI ESPLOSIVI, DISTRUZIONE DELLA DINAMITE AVARIATA, CONTROLLO DELLE MICCE; articoli 296-308.
- Capo II (Trasporti e distribuzione degli esplosivi): TRASPORTO DEGLI ESPLOSIVI AL DEPOSITO SOTTERRANEO, DISTRIBUZIONE, PERSONALE INCARICATO DEL CARICAMENTO E SPARO DELLE MINE, TRASPORTO DALLA RISERVETTA AI CANTIERI, CONSERVAZIONE DEL MATERIALE ESPLOSIVO NEI CANTIERI; articoli 309-323.
- Capo III (Depositi di esplosivi nei sotterranei di miniere o cave): AUTORIZZAZIONE, QUANTITATIVI MASSIMI DI ESPLOSIVI CONSENTITI, UBICAZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE RISERVETTE, SISTEMAZIONE DELLE RISERVETTE, APERTURE DELLE RISERVETTE E DIVIETO DI ACCESSO, CONDIZIONI DI TEMPERATURA E DI UMIDITA' NELLA RISERVETTA, DISPOSIZIONE DEL MATERIALE ESPLOSIVO NELLA RISERVETTA, DEPOSITO DEI MEZZI DETONANTI, LOCALE DI DISTRIBUZIONE, ILLUMINAZIONE, DIVIETO DELL'USO DI UTENSILI DI FERRO E RIMOZIONE DEGLI IMBALLAGGI, DIVIETO DI FAR FUOCHI E DI DEPOSITARE MATERIALI COMBUSTIBILI NELLE VICINANZE DELLE RISERVETTE ; articoli 324-335.
- Capo IV (Preparazione e brillamento delle mine): CARICAMENTO DELLE MINE, BRILLAMENTO DELLE MINE, MISURE PRECAUZIONALI DOPO LO SPARO ; articoli 336-355.

⁴¹ Testo dell'articolo 46 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n.146):

"Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. E' vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina."

1959 n.128, la miscelazione dei prodotti utilizzati per il caricamento dei fori da mina, nonché il caricamento stesso, possono essere effettuati con automezzi riconosciuti idonei dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 297⁴³ del decreto del Presidente della Repubblica n.128 del 1959, e conformemente alle prescrizioni stabilite, caso per caso, dall'autorità di vigilanza.

2. I prodotti miscelati dai mezzi di cui al comma 1 debbono essere utilizzati solo nei fori da mina in prossimità dell'automezzo e non possono essere incartucciati o alienati.

Art. 37

(Vie ed uscite di emergenza)

1. Ai luoghi di lavoro ubicati in superficie si applicano le disposizioni dei commi 3, 4, 6, 7, 9, 10 e 11 dell'articolo 13⁴⁴ del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

⁴² Testo dell'articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 n.128:

“Gli esplosivi allo stato granulare o polverulento non possono essere versati sciolti nel foro da mina, ma devono essere confezionati con involucro di conveniente resistenza.

L'impiego di polvere nera sciolta è consentito solo nelle cave di materiali lapidei per mine con carica estesa in superficie o mine a fendere.

Il calcatoio deve essere di legno e può essere guarnito con rame, ottone, zinco o bronzo, ma non con materiali ferrosi o altri che possono provocare scintille.”

⁴³ Testo dell'articolo 297 del decreto del Presidente della Repubblica n.128 del 1959:

“Nelle miniere e nelle cave è vietato impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi tra quelli riconosciuti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riconosciuti idonei per l'impiego minerario dal Ministro per l'industria ed il commercio.”

⁴⁴ Testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996:

“Art. 13 (Vie e uscite di emergenza).

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

c-bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio);

2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzare in caso di emergenza.

2. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza, in un punto di raduno o in area di sgombero sicuri.
3. Nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, i luoghi di lavoro delimitati da recinzione, i locali di alloggio e i locali di soggiorno devono avere almeno due uscite di emergenza distinte, poste alla massima distanza possibile l'una dall'altra e che sboccano in una zona sicura, in un punto di raduno o in un'area di sgombero sicuri.

Art. 38

(Illuminazione naturale ed artificiale)

1. Le disposizioni dell'articolo 10⁴⁵ del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303⁴⁶, come sostituito dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 si applicano ai luoghi di lavoro del settore estrattivo.

L'apertura della porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio;

7. *Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.*
8. *Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.*
9. *Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.*
10. *Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.*
11. *Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.*
12. *Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.*
13. *Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza."*

⁴⁵ Testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, come sostituito dall'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro):

1. *A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.*
2. *Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.*

2. Restano ferme, per le attività in sotterraneo, le disposizioni dell'articolo 290⁴⁷ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.
3. Nelle attività condotte mediante perforazione, le zone operative di controllo, le vie di emergenza, i punti di imbarco, le zone soggette a rischio devono essere illuminate costantemente; se i locali di lavoro sono occupati solo occasionalmente, tale obbligo è limitato al tempo in cui i lavoratori sono presenti.

Art. 39

(Vie di circolazione ed aree con pericolo)

1. Alle miniere e alle cave si applicano le disposizioni dell'articolo 8⁴⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, del decreto

3. *I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.*
4. *Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza."*

⁴⁶ Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1956, n.105).

⁴⁷ Testo dell'articolo 290 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Chiunque accede ai sotterranei delle miniere deve essere munito di lampada accesa portatile e, quando faccia uso di lampada a fiamma libera, anche del relativo mezzo di accensione. La stessa norma vale per le cave non raggiunte da luce naturale."

⁴⁸Testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi):

1. *Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.*
2. *Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.*
3. *Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.*
4. *Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.*
5. *Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.*
6. *Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivo per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.*
7. *Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.*
8. *Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.*
9. *I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.*
10. *I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.*
11. *Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati."*

legislativo n. 626 del 1994, limitatamente ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 per le attività condotte in sotterraneo.

2. Ove al luogo di lavoro abbiano accesso veicoli o macchinari, devono essere fissate specifiche regole di traffico.

Art. 40

(Luoghi di lavoro esterni)

1. Ai luoghi di lavoro esterni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11⁴⁹, commi 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.547 del 1955 e successive modifiche.

Art. 41

(Attrezzature igienico-sanitarie)

1. Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37⁵⁰, 39⁵¹ e 40⁵² del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

⁴⁹ Testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, come sostituito dall'articolo 33, comma 13, del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni):

1. *I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.*
2. *Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.*
3. *I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.*
4. *Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.*
5. *Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.*
6. *I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.*
7. *Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:*
 - a) *sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;*
 - b) *non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;*
 - c) *possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;*
 - d) *non possono scivolare o cadere."*

⁵⁰Testo dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dal comma 12 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (Docce):

1. *Docce sufficienti ed appropriata devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.*
2. *Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.*
3. *I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.*

2. Ad ogni lavoratore deve essere consentita la possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.
3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 669⁵³ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, per i posti di lavoro ubicati in sotterraneo, i locali per i gabinetti e i lavabi di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dall'articolo 33, comma 12, del decreto legislativo n. 626 del 1994, possono essere ubicati in superficie.

Art. 42

(Norme applicabili)

4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi."

⁵¹ Testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dal comma 12 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (Gabinetti e lavabi):

"1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi."

⁵² Testo dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dal comma 11 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (Spogliatoi e armadi per il vestiario):

"1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati.

Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro..

3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicanti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti."

⁵³ Testo dell'articolo 669 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"L'ingegnere capo può prescrivere la installazione di latrine in sotterraneo, fissandone le caratteristiche, ove ne riconosca la necessità, in relazione alla natura ed importanza dei lavori, al numero dei lavoratori occupati ed al rischio di trasmissione di malattie."

1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7⁵⁴, 9⁵⁵, 11⁵⁶ e 14⁵⁷ del decreto del Presidente della

⁵⁴Testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico):

"1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

- a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;*
 - b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;*
 - c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;*
 - d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.*
- 2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdruciolevoli.*
 - 3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.*
 - 4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.*
 - 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.*
 - 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti qualora esse vadano in frantumi;*
 - 7. Le finestre, i lucernari e i dispositivo di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.*
 - 8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivo che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.*
 - 9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.*
 - 10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivo di sicurezza e devono possedere dispositivo di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.*
 - 11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.*
 - 12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.*
 - 13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere."*
 - 13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico."*

⁵⁵Testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1996 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi):

"1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione.

Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

-
2. *Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.*
 3. *Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.*
 4. *Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente."*

⁵⁶Testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Temperatura dei locali):

1. *La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.*
2. *Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.*
3. *La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.*
4. *Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.*
5. *Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione."*

⁵⁷Testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 (Locali di riposo):

1. *Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.*
2. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.*
3. *I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.*
4. *Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.*
5. *Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.*
6. *L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.*
7. *Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriata."*

TITOLO II

NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE A CIELO APERTO O SOTTERRANEE, NONCHÈ AGLI IMPIANTI PERTINENTI DI SUPERFICIE

CAPO I

NORME COMUNI

Art. 43

(Disposizioni sui rischi di esplosione, di incendio e da atmosfere nocive)

1. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, fornisce strumenti per misurarne la concentrazione definendone le modalità di misurazione e, qualora preveda misurazioni automatiche o manuali, le modalità di registrazione e conservazione dei valori misurati
2. Il direttore responsabile provvede all'impiego delle apparecchiature di cui al comma 1, ai fini della misurazione automatica e continua delle concentrazioni di gas in luoghi specifici, nonché dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l'arresto automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna.
3. Ferme restando le più specifiche disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a rischi specifici d'incendio o d'esplosione è vietato fumare; è altresì vietato utilizzare in tali zone fiamme non protette, nonché effettuare lavori che comportino un rischio d'incendio o di esplosione, a meno che siano state adottate precauzioni sufficienti per prevenire lo sviluppo di tali fenomeni.

Art. 44

(Protezione contro il rischio di esplosione)

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X⁵⁸ e XI⁵⁹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro prende tutti i provvedimenti necessari per prevenire la formazione, l'accumulo e l'innesco di miscele esplosive.

⁵⁸ Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (GRISU' E GAS TOSSICI O ALTRIMENTI NOCIVI):

- CAPO I (Controllo delle miniere sospette): MINIERE SOSPETTE PER CARATTERISTICHE DI GIACIMENTO, MINIERE CON MANIFESTAZIONI OCCASIONALI O DEBOLI DI GRISU', GAS TOSSICI O ALTRIMENTI NOCIVI; articoli 398-397.
- CAPO II (Classifica delle miniere per grisù, gas tossici o altrimenti nocivi): MINIERE GRISUTOSE, DEFINIZIONE DI ACCUMULO DI GRISU', MINIERE CLASSIFICATE PER GAS TOSSICI O ALTRIMENTI NOCIVI, MINIERE SOSPETTE O CLASSIFICATE PER VENUTA Istantanea DI GRISU', GAS TOSSICI O ALTRIMENTI NOCIVI, DICHIARAZIONE DI CLASSIFICA; articoli 398-406.
- CAPO III (Ventilazione delle miniere classificate per emanazioni di gas): 407 - PIANI E REGISTRI DI VENTILAZIONE, CONTINUITA' DELLA VENTILAZIONE, INTENSITA' DELLA CORRENTE D'ARIA, TENORI DI GAS AMMESSI NEI CANTIERI E TOLLERANZA NEI RIFLUSSI, IMPIANTI DI VENTILAZIONE PRINCIPALI, VENTILAZIONE AUSILIARIA, AERAZIONE PER DIFFUSIONE, VENTILAZIONE ASCENDENTE E SUE DEROGHE, CIRCUITI INDIPENDENTI DI VENTILAZIONE, LIMITAZIONI DEI CANTIERI VENTILATI IN SERIE, VENTILAZIONE DEI LAVORI DI RICERCA E PREPARAZIONE NELLE MINIERE GRISUTOSE, UBICAZIONE E VENTILAZIONE DI PARTICOLARI IMPIANTI DI EDUZIONE, COMUNICAZIONI FRA I COLLETTORI GENERALI E FRA LE VIE PRINCIPALI DI ENTRATA E DI USCITA D'ARIA, PERSONALE

Art. 45

ADDETTO AL SERVIZIO DI VENTILAZIONE, INDICATORI DI GAS IN DOTAZIONE AL PERSONALE PREPOSTO AI CONTROLLI ALL'ATMOSFERA, MASCHERE ED ALTRI MEZZI DI PROTEZIONE PER LE ISPEZIONI, ISPEZIONI AI LAVORI, CONTROLLO DELL'ATMOSFERA DEL CANTIERE, ACCERTAMENTI DI PORTATA E QUALITA' DELLE CORRENTI D'ARIA, MISURE PER LA SICUREZZA IMMEDIATA, TENORI LIMITI; articoli 407-449.

- CAPO IV (Condotta dei lavori nelle miniere soggette a classifica): REGOLAMENTO, PROGRAMMI GENERALI DI COLTIVAZIONE A LUNGA E BREVE SCADENZA, TRACCIAMENTI, PREPARAZIONI E COLTIVAZIONI, ACQUE DI DRENAGGIO DI MINIERE SOGGETTE AD EMANAZIONI DI IDROGENO SOLFORATO, RIEMPIMENTO DEI VUOTI E RIPIENA, LAVORI TERMINATI O SOSPESI - SBARRAMENTI, SONDAGGI DI SPIA ED ALTRE MISURE PRECAUZIONALI, TELEFONI, CONDOTTA DEI LAVORI NELLE MINIERE CLASSIFICATE A SVILUPPI Istantanei DI GRISU' O GAS TOSSICI O ALTRIMENTI NOCIVI; articoli 450 - 469.
- CAPO V (Uso degli esplosivi nelle miniere grisutose): CARICA LIMITE DI IMPIEGO ED INTASAMENTO DELLE MINE , ACCENSIONE, MISURE PRECAUZIONALI PRIMA DELLO SPARO, CAUTELE NELLE MINIERE A SVILUPPO Istantaneo DI GRISU'; articoli 470-477.
- CAPO VI (Lampade portatili nelle miniere grisutose): Art. 478 LAMPADE DI SICUREZZA PORTATILI, NUMERO DELLE LAMPADE DI SICUREZZA, LAMPISTERIA, RITIRO DELLE LAMPADE, ISPEZIONI ALLA LAMPISTERIA, LAMPADE DI RISERVA, USO DELLE LAMPADE; articoli 478-490.
- CAPO VII (Impianti elettrici nelle miniere grisutose): MACCHINARI ED APPARECCHIATURE DI SICUREZZA, ACCUMULATORI, CONDUTTORI, INTERRUTTORI, ILLUMINAZIONE, IMPIANTI FISSI, TRAZIONE ELETTRICA, TRAZIONE A FILO, TRAZIONE AD ACCUMULATORI, L'IMPIEGO DELL'ELETTRICITA' NELLE MINIERE A SVILUPPO Istantaneo DI GRISU', SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE, MISURE PER LA SICUREZZA IMMEDIATA, LAVORI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI; articoli 491-517.
- CAPO VIII (Trasporti e circolazione del personale): CIRCOLAZIONE E TRASPORTO MECCANICO DEL PERSONALE NEI POZZI PRINCIPALI, IMPIEGO DELLE LOCOMOTIVE A COMBUSTIONE INTERNA; articoli 518-523.
- CAPO IX (Disposizioni varie): ESPURGO DELLE CONDOTTE PER ARIA COMPRESSA, CAUTELE IN CORRISPONDENZA DEGLI SBARRAMENTI, DIVIETO DI FUMO E DI ACCESSO AL SOTTERRANEO CON MEZZI DI ACCENSIONE, IMPIANTI ELETTRICI NELLE STAZIONI DI EDUZIONE DI ACQUE SOLFIDRICHE; articoli 524, 527
- CAPO X (Salvataggio): SQUADRE DI SALVATAGGIO, POSTI DI SALVATAGGIO, PROVA DEGLI APPARECCHI, ASSOCIAZIONE FRA MINIERE VICINE, STAZIONE CENTRALE DI SALVATAGGIO, OPERAZIONI DI SALVATAGGIO; articoli 528-541.

⁵⁹ Titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (POLVERI INFIAMMABILI):

- CAPO I (Miniere di combustibili fossili): APPLICABILITA' DELLE NORME CLASSIFICA DELLE MINIERE A POLVERI INFIAMMABILI, REGOLAMENTO INTERNO PROGRAMMI E CONDOTTA DEI LAVORI, ILLUMINAZIONE IN ATMOSFERA ESPLOSIVA, ELIMINAZIONE DELLE POLVERI, MEZZI PER COMBATTERE LE POLVERI INFIAMMABILI, SCISTIFICAZIONE, SPARGIMENTO DELLE POLVERI INERTI, BARRIERE, INNAFFIAMENTO, MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI INFIAMMABILI NEI CANTIERI, CAUTELE NEL TIRO DELLE MINE, CONDOTTA DELLE OPERAZIONI CONTRO LE POLVERI. PERSONALE ADDETTO, ESTENSIONE DI ALTRE MISURE DI SICUREZZA, REGISTRO DELLA SCISTIFICAZIONE; articoli 542-565.
- CAPO II (Miniere di zolfo); articolo 566.

(Protezione dalle atmosfere nocive)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo XIV⁶⁰ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in caso di accumuli o di possibili accumuli di sostanze nocive nell'atmosfera, il datore di lavoro prevede misure adeguate per garantirne la soppressione alla fonte, oppure per estrarli o eliminarli in prossimità della fonte, oppure per diluire gli accumuli delle stesse; il sistema adottato deve essere in grado di evitare rischi per i lavoratori.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nel Titolo IV⁶¹ del decreto legislativo n. 626 del 1994, nelle zone ove i lavoratori possono essere esposti ad atmosfere nocive per la loro salute, il datore di lavoro fornisce, in numero sufficiente, adeguati apparecchi di respirazione e, ove necessario, di rianimazione; in tali casi il datore di lavoro fa sì che sul luogo di lavoro sia presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di utilizzare tali apparecchi e che il materiale sia conservato in modo adeguato.
3. All'articolo 634⁶² del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo le parole "di cui ai seguenti articoli 635 e 636" sono aggiunte le parole " e dell'atmosfera ".

Art. 46

(Misure generali per la protezione dai rischi di incendio)

1. Sul luogo di lavoro devono essere espresse indicazioni in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innescò e la propagazione di incendi.
2. Il decreto di cui all'articolo 13⁶³, comma 2, del decreto legislativo n.626 del 1994 è esteso al settore estrattivo.

⁶⁰ Titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (POLVERI NOCIVE ALLA SALUTE DEI LAVORATORI): MISURE GENERALI CONTRO LE POLVERI, MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE ALLO SPARO DELLE MINE, CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE, INUMIDIMENTO DEL MATERIALE DI SCAVO DA RIMUOVERE E DA TRASPORTARE, TRASPORTO DEL MATERIALE POLVERULENTO, FRANTUMAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI, MANUTENZIONE, CONTROLLI DELL'ATMOSFERA, MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE; articoli 617-639

⁶¹ Titolo IV del decreto legislativo n. 626 del 1994 (USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE): DEFINIZIONI, OBBLIGO DI USO, REQUISITI DEI DPI, OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, OBBLIGHI DEI LAVORATORI, CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E L'USO, NORMA TRANSITORIA; articoli 40-46
NB: titolo modificato dal decreto legislativo n.242 del 1996

⁶² Nuova formulazione del testo dell'articolo 634 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (Controlli dell'atmosfera):

"L'aria ambiente dei cantieri e delle vie deve essere sottoposta ai controlli di cui ai seguenti articoli 635 e 636 e dell'atmosfera, almeno ogni sei mesi nei posti ove si riscontri il maggior grado di polverosità. Tali controlli debbono pure essere effettuati ogni qualvolta, nel procedere dei lavori, siano mutate le condizioni tecniche ambientali o la costituzione delle rocce incassanti e dei giacimenti.

L'ingegnere capo può prescrivere più frequenti controlli in seguito ad un constatato aumento di rischio."

⁶³ Testo dell'articolo 13 (Prevenzione incendi) del decreto legislativo n.626 del 1994:

"1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

Art. 47
(Trasporti)

1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V⁶⁴ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile predispone le misure necessarie affinché i mezzi semoventi e gli impianti di trasporto siano posti in opera, utilizzati e soggetti a manutenzione in modo tale da garantire la sicurezza e la salute dei conducenti, dei lavoratori che ne fanno uso o che si trovano in loro prossimità.
2. I mezzi meccanici di trasporto dei lavoratori devono essere messi in opera in maniera corretta ed utilizzati secondo istruzioni scritte del direttore responsabile.

a) i criteri diretti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

2. *Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato."*

⁶⁴ Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 (TRASPORTI E CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE):

- CAPO I (Disposizioni generali): VAGONETTI, DERAGLIAMENTO DEI VAGONETTI, AGGANCIATURA, ILLUMINAZIONE E SEGNALI ACUSTICI, REQUISITI DELLE LOCOMOTIVE PER L'IMPIEGO IN SOTTERRANEO, MEZZI DA MINIERA AZIONATI DA MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA, FERROVIE IN SOTTERRANEO; articoli 174-189.
- CAPO II (Trasporti sotterranei su vie orizzontali o poco inclinate): INCLINAZIONI CONSENTITE. FRENATURA, DISTANZE, TRASPORTO CON NASTRI; articoli 190-196;
- CAPO III (Trasporti sotterranei su piani inclinati): STAZIONI DEI PIANI INCLINATI, ATTACCHI, TRAZIONE CON FUNI O CON CATENE CONTINUE, SEGNALAZIONI; articoli 197-201.
- CAPO IV (Estrazione e circolazione del personale nei pozzi): GUIDE ED ACCESSI DEI POZZI, SEGNALAZIONI; articoli 202-207.
- CAPO V Macchine ed altre installazioni per l'estrazione e la circolazione del personale nei pozzi e nei piani inclinati. - Funii): FRENI PER ARGANI A MANO E SISTEMI AUTOMOTORI, FRENI PER ARGANI A MOTORE E MACCHINE DI ESTRAZIONE, INDICATORI DI POSIZIONE NEI POZZI, APPARECCHI DI SICUREZZA PER VELOCITA' SUPERIORE A 5 M/SEC, CASTELLI DI ESTRAZIONE, FRENATURA DELLE GABBIE NEL CASTELLO DI ESTRAZIONE, ARGANISTI E SORVEGLIANZA DEGLI APPARECCHI, FUNI, VERIFICA DELLE MACCHINE DI ESTRAZIONE; articoli 208-225.
- CAPO VI (Trasporti in superficie): MATERIALE FISSO E MOBILE, SEGNALAZIONI, TELEFERICHE; articoli 226-230.
- CAPO VII (Disposizioni generali per la circolazione del personale in sotterraneo): DIVIETI DI CIRCOLAZIONE A MEZZO DI IMPIANTI NON APPPOSITAMENTE ATTREZZATI, CIRCOLAZIONE MEDIANTE TRENI; articoli 231-235.
- CAPO VIII (Circolazione a piedi): CIRCOLAZIONE A PIEDI NELLE GALLERIE ORIZZONTALI E NEI CANTIERI, CIRCOLAZIONE A PIEDI NELLE GALLERIE O NEI CANTIERI, CIRCOLAZIONE A PIEDI SU VIE INCLINATE, CIRCOLAZIONE NEI POZZI MEDIANTE SCALE; articoli 236-245.
- CAPO IX (Circolazione nei pozzi con mezzi meccanici): GABBIE PER CIRCOLAZIONE DEL PERSONALE, IMPIEGO DI BENNE, PROLUNGAMENTO DI POZZI SOTTO LA STAZIONE DI FONDO, USO DEI TACCHETTI, SEGNALAZIONI TELEFONICHE, NORME DI ESERCIZIO; articoli 236-256.
- CAPO X (Circolazione del personale con mezzi meccanici sui piani inclinati interni ed esterni); articolo 257.

Art. 48

(Attrezzature di salvataggio)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 535⁶⁵ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio pronte all'uso e collocate in appositi locali, facilmente accessibili.
2. I lavoratori devono ricevere un addestramento adeguato sulle azioni da intraprendere in caso di emergenza.
3. Le attrezzature di cui al comma 1, devono essere oggetto di segnaletica conforme alla normativa vigente.

Art. 49

(Esercitazioni di sicurezza)

1. Il direttore responsabile dispone affinché in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati siano effettuate, ad intervalli periodici, esercitazioni di sicurezza; durante tali esercitazioni, fra l'altro, deve essere curato e verificato l'addestramento di tutte le persone cui, in caso di emergenza, siano assegnati compiti richiedenti l'impiego, la manipolazione o la messa in funzione di attrezzature di salvataggio; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare al corretto uso di dette attrezzature.

Art. 50

(Misure generali per le aree di deposito)

⁶⁵ Testo dell'articolo 535 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Nei locali per la squadra di salvataggio debbono essere tenuti in costante e perfetto stato di manutenzione e funzionamento:

a) apparecchi respiratori autoprotettori, con autonomia non minore di un'ora, in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra di salvataggio;

b) apparecchi per respirazione artificiale;

c) maschere a filtro contro i gas nocivi dei quali è da temere lo sviluppo, in numero almeno doppio di quello dei componenti la squadra;

d) lampade di sicurezza elettriche in numero almeno pari a quello dei componenti la squadra, aumentato del 50 per cento quando non esista la lampisteria, nonché, lampade giroscopiche e apparecchi indicatori in numero di almeno una unità per ogni gas presente o sospetto e per ogni gruppo di impiego;

e) cortine e tubazioni flessibili per sbarramenti di fortuna e per attivare i circuiti di ventilazione;

f) attrezzi, cordami e quanto altro possa occorrere in operazioni di salvataggio;

g) indumenti protettivi ed incombustibili.

Gli apparecchi respiratori e le maschere devono essere corredati da idonea scorta di ricambi degli elementi esauribili.

Il numero degli apparecchi e degli attrezzi di salvataggio, ove non sia tassativamente stabilito dalle presenti norme, deve essere determinato con provvedimento dall'ingegnere capo, sentito il direttore ed avuto riguardo alle caratteristiche della miniera.

Gli apparecchi e gli attrezzi di salvataggio di cui alle lettere a), b), c) ed e) devono essere del tipo riconosciuto idoneo.

A cura del Distretto minerario si deve procedere una volta l'anno alla verifica degli apparecchi e delle attrezzature di salvataggio, controllandone la consistenza e lo stato di manutenzione.

.... (abrogato)”

NB: testo modificato dall'articolo 103 (abrogazione del sesto comma).

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

1. I depositi di sterili, i cumuli, i terreni e altre aree di deposito nonché i bacini di decantazione devono, conformemente alle normative tecniche vigenti, essere progettati, costruiti, organizzati e gestiti in modo da garantirne la stabilità e da salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 51

(Disposizioni particolari per gli impianti di superficie)

1. Agli impianti di superficie si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8⁶⁶, 11⁶⁷ e 14⁶⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e all'articolo 6⁶⁹ del decreto del

⁶⁶Vedasi nota relativa, all'articolo 39.

⁶⁷ Vedasi nota relativa, all'articolo 40.

⁶⁸ Testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n.242 del 1996 (Porte e portoni):

- “1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.*
- 2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.*
- 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:*
- a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m. 0,80;*
- b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;*
- c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m. 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;*
- d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.*
- 4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.*
- 5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m. 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).*
- 6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.*
- 7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.*
- 8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.*
- 9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.*

Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituite dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

2. I luoghi di lavoro devono essere progettati, costruiti, installati, gestiti e sottoposti a controlli e a manutenzione in modo tale da avere struttura e solidità confacenti al tipo d'impiego e resistere alle sollecitazioni di intensità prevedibile.

10. *Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.*
11. *Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.*
12. *Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.*
13. *Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.*
14. *Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivo di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.*
15. *Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.*
16. *Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.*
17. *I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 10 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità.”*

⁶⁹ Testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo n.242 del 1996 (Altezza, cubatura e superficie):

- “1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:*
- a) *altezza netta non inferiore a m. 3;*
 - b) *cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;*
 - c) *ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2*
2. *I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.*
 3. *L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.*
 4. *Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.*
 5. *Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.”*

3. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza ed un volume tali da consentire ai lavoratori di svolgere la loro attività senza pregiudizio per la sicurezza, la salute o il benessere.
4. Le dimensioni della superficie libera sul posto di lavoro devono essere tali da consentire ai lavoratori libertà di movimento sufficiente per la loro attività nonché per l'esecuzione del proprio lavoro in condizioni di sicurezza.

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITA' A CIELO APERTO

Art. 52

(Coltivazione)

1. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, il datore di lavoro predispone una relazione sulla stabilità dei fronti che prenda in considerazione i rischi di caduta di massi e di franamento; in tale relazione, in conformità alle vigenti normative tecniche, devono essere definite, in funzione della natura e dello stato del terreno nonché dei macchinari impiegati, l'altezza e la pendenza dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato; la relazione è aggiornata annualmente.

2. Ferme restando le disposizioni del Capo II⁷⁰ del Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, il direttore responsabile, nella pianificazione attività lavorativa, si attiene ai seguenti criteri:

a) i gradoni e le vie di carreggio devono avere larghezza adeguata a consentire la circolazione del personale e l'operatività delle macchine ivi utilizzate, nonché stabilità sufficiente a sopportarne il peso, la loro sistemazione e manutenzione devono permettere il movimento delle macchine in condizioni di assoluta sicurezza;

b) in fase di scavo al piede delle fronti o dei cumuli devono essere evitate situazioni di instabilità.

⁷⁰ Capo II (Escavazioni a cielo aperto) del Titolo IV (ESCAVAZIONI A CIELO APERTO E SOTTERRANEE) del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959: RIPARI, PIAZZALI, ISPEZIONI ALLE FRONTI, TERRENI DI COPERTURA, FRONTI DI ABBATTIMENTO, LAVORI SU FRONTI RIPIDE, ESCAVAZIONI MECCANICHE, ESCAVAZIONI LIMITROFE, SPARO DELLE MINE ORDINARIE, MINE IN VICINANZA DI STRADE, GRANDI MINE E VARATE, DISGAGGIO, MANOVRA, TAGLIO E RIQUADRATURA DEI MASSI, DISCARICHE, DENUNCIA DI ESERCIZIO DELLE VIE DI LIZZA, LIZZATURA A MANO, LIZZATURA MECCANICA, ORGANI DI ATTACCO, MANUTENZIONE DELLE VIE DI LIZZA; articoli 114-139.

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITA' IN SOTTERRANEO

Art. 53

(Piani topografici dei lavori)

1. All'articolo 33⁷¹, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è aggiunto il seguente periodo:

"In tali piani, oltre alle gallerie, ai fornelli e ai cantieri di coltivazione, devono essere riportati tutti gli elementi significativi per la coltivazione e la sicurezza."

Art. 54

(Vie di uscita)

1. Il primo comma dell'articolo 141⁷² del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca."

Art. 55

⁷¹ Nuova formulazione dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Per ogni miniera o cava sotterranea devono essere compilati e tenuti aggiornati i piani topografici dei lavori. In tali piani, oltre alle gallerie, ai fornelli e ai cantieri di coltivazione, devono essere riportati tutti gli elementi significativi per la coltivazione e la sicurezza"

Tale obbligo è esteso alle lavorazioni a cielo aperto quando ai fini della sicurezza esso sia riconosciuto necessario dall'ingegnere capo.

In caso di inadempienza l'ingegnere capo prefigge un termine per la compilazione o l'aggiornamento dei piani. Trascorso inutilmente il termine suddetto, il prefetto, su proposta dell'ingegnere capo e sentiti gli interessati, può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori."

⁷² Nuova formulazione dell'articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Ogni miniera o cava sotterranea deve essere progettata e realizzata in maniera tale che, in caso di inagibilità di una via di comunicazione con l'esterno, i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro da altra via collegante il sotterraneo con l'esterno; tale disposizione non si applica ai lavori di tracciamento, preparazione e ricerca.

Qualora le due vie d'uscita siano costituite da pozzi di transito del personale, devono essere munite anche di scale.

I pozzi profondi più di cento metri, attraverso i quali si effettua il normale transito del personale, devono essere muniti di apparecchi di sollevamento atti al trasporto delle persone."

(Misure generali di tutela per gli impianti in sotterraneo)

1. Gli impianti in cui si eseguono lavori sotterranei devono essere predisposti, utilizzati, attrezzati e sottoposti a manutenzione in modo tale che il personale possa lavorare e circolare all'interno con il minimo rischio.
2. Le gallerie devono essere munite di segnaletica in modo da facilitare l'orientamento dei lavoratori.

Art. 56

(Armature di sostegno e stabilità dei terreni)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 148⁷³ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le armature per il sostegno delle gallerie, dei cantieri e di ogni altro scavo, devono essere realizzate in conformità a specifiche istruzioni scritte del direttore responsabile.
2. I luoghi di lavoro e le vie di transito cui hanno accesso i lavoratori devono essere regolarmente ispezionati per verificare la stabilità dei terreni e l'efficacia dell'armatura, che deve essere conseguentemente sottoposta a regolare manutenzione.

Art. 57

(Ventilazione)

1. Il primo comma dell'articolo 258⁷⁴ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente:

- a) *un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro;*
- b) *un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione."*

⁷³ Testo dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"E' fatto obbligo di armare o rivestire tempestivamente e solidamente le vie sotterranee, i cantieri ed ogni altro scavo quando la natura delle rocce lo richieda.

Le caratteristiche degli eventuali sostegni e rivestimenti speciali adottati devono essere comunicati al Distretto minerario.

Nelle miniere di carbone, l'armatura dei cantieri nei quali ha inizio la coltivazione per lunghi fronti deve essere convenientemente rinforzata per adeguarla alle spinte supplementari che vi si possono verificare, adottando pile in legname, longarine in ferro ed altri mezzi di analoga efficacia."

⁷⁴ Nuova formulazione del testo dell'articolo 258 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Tutte le vie ed i cantieri sotterranei cui hanno accesso i lavoratori devono essere adeguatamente aerati, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori, al fine di garantire, con un margine di sicurezza sufficiente:

- a) *un'atmosfera in cui le condizioni di lavoro si mantengano adeguate durante l'orario di lavoro;*
- b) *un'atmosfera in cui si riesca a tenere sotto continuo controllo i rischi d'esplosione."*

Salvo i luoghi per i quali è ammessa aerazione per diffusione a termine dell'art. 275, le vie ed i cantieri non ventilati devono essere resi inaccessibili agli operai mediante sbarramenti fissi."

2. Il direttore responsabile attua i provvedimenti necessari per assicurare la stabilità e la continuità della ventilazione e per il controllo continuo della depressione dei ventilatori principali; a tal fine un allarme automatico deve segnalare anomalie impreviste.

Art. 58

(Cantieri grisutosi)

1. Le disposizioni del Titolo X⁷⁵ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 come modificato dal presente decreto sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sotterraneo.

2. All'articolo 423⁷⁶ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

"La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonché ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale.

I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la salute dei lavoratori.."

3. I primi tre commi dell'articolo 440⁷⁷ del decreto del Presidente della Repubblica n.128 del 1959 sono sostituiti dal seguente:

"Nelle miniere grisutose il tenore di grisù deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie di riflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento del minerale nonché al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione dei circuiti derivati di ventilazione nelle vie principali di riflusso."

⁷⁵ Vedasi nota relativa all'articolo 44.

⁷⁶ Nuova formulazione del testo dell'articolo 423 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

Nelle miniere dichiarate grisutose non è consentito aerare un posto di lavoro con getto di aria compressa.

Gli impianti di ventilazione ausiliaria sono corredati da tubazione sufficientemente stagna, fino a conveniente distanza dalla fronte di lavoro.

Il ventilatore è installato sul tratto di condotta che si trova nella corrente di entrata d'aria quando trattasi di ventilazione soffiante, ed in quella di riflusso nel caso di ventilazione aspirante. L'insieme dell'impianto deve corrispondere inoltre alle condizioni previste all'art. 276.

La ventilazione ausiliaria deve essere limitata ai lavori di preparazione dei cantieri e ai lavori di smantellamento nonché ai cantieri direttamente collegati al circuito di ventilazione principale.

I cantieri di coltivazione potranno essere attrezzati con ventilazione ausiliaria unicamente qualora siano state adottate misure complementari idonee a garantire la sicurezza o la salute dei lavoratori.."

⁷⁷ Nuova formulazione del testo dell'articolo 440 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Nelle miniere grisutose il tenore di grisù deve essere controllato in modo continuo nelle gallerie di riflusso a valle dei cantieri di coltivazione e di gallerie per lo spillamento del minerale nonché al fronte di abbattimento delle gallerie a fondo cieco e a monte della immissione dei circuiti derivati di ventilazione nelle vie principali di riflusso."

I risultati delle misure suddette sono annotati nel registro di ventilazione.

Le misure predette e quelle previste dall'articolo precedente sono effettuate durante il turno di lavoro più numeroso."

4. L'articolo 575 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 575

1. I lavori al cannello, alla saldatrice e con altri apparecchi analoghi possono essere eseguiti unicamente in via eccezionale, previa autorizzazione da parte dell'autorità di vigilanza, sulla base della valutazione delle esigenze tecniche e delle condizioni di sicurezza."

Art. 59

(Misure generali di tutela per le attività in sottterraneo)

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai Titoli X⁷⁸ e XIII⁷⁹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, nelle zone esposte a sprigionamenti istantanei di gas, con o senza proiezioni di roccia, a colpi di massiccio o ad irruzioni d'acqua, attività lavorativa deve essere pianificata e condotta in modo da garantire per quanto possibile un metodo di lavoro sicuro e la sicurezza dei lavoratori.

2. Le disposizioni del Titolo XII⁸⁰ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono applicabili a tutte le attività estrattive condotte in sottterraneo.

3. L'impiego di materiali combustibili nei cantieri in sottterraneo deve essere limitato alla quantità strettamente necessaria.

4. Nelle attività estrattive di cui all'articolo 587⁸¹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, qualora sia necessario utilizzare fluidi per la trasmissione di energia meccanica, idrostatica ed idrocinetica, devono essere utilizzati, per quanto possibile, fluidi idraulici difficilmente infiammabili, per evitare il rischio di incendio e della sua propagazione, nonché il rischio dello sviluppo di gas nocivi; i fluidi idraulici devono essere conformi a specifiche condizioni di prova relative alla resistenza al fuoco nonché a criteri di sicurezza e di igiene; quando vengono utilizzati fluidi idraulici non conformi alle specifiche condizioni ed ai criteri di

⁷⁸ Vedasi nota relativa all'articolo 44.

⁷⁹ Titolo XIII (IRRUZIONI D'ACQUA) del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959: articoli 606-616.

⁸⁰ Titolo XII (INCENDI E FUOCHI SOTTERRANEI) del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

- CAPO I (Disposizioni comuni a tutte le miniere): MEZZI DI ESTINZIONE E PREVENZIONE; articoli 567-575.

- CAPO II (Misure per combattere gli incendi): MANIFESTAZIONI DI UN INCENDIO, ATTACCO DIRETTO DEGLI INCENDI, ISOLAMENTO DELL'INCENDIO MEDIANTE SBARRAMENTI; articoli 576-584.

- CAPO III: (Controllo e classifica delle miniere soggette a fuochi sotterranei): MISURE CAUTELATIVE; articoli 585-605.

⁸¹ Testo dell'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Quando a seguito dei risultati emersi dal periodo di controllo la miniera ha rivelato caratteristiche favorevoli alla formazione di fuochi per ossidazioni spontanee e si dimostra quindi particolarmente suscettibile di incendi l'ingegnere capo la classifica soggetta a fuochi e incendi sotterranei.

Lo stesso provvedimento è adottato per le miniere che per le loro caratteristiche si sono rivelate particolarmente suscettibili di incendi e quelle nelle quali sussistono vecchi fuochi o incendi segregati.

Per le dichiarazioni di classifica di cui al presente capo si applica la procedura di cui agli articoli 403 e 404."

cui sopra, devono essere prese precauzioni supplementari per evitare il maggior rischio di incendio e di propagazione dell'incendio.

Art. 60

(Obblighi specifici per le attività in sotterraneo)

1. Il datore di lavoro prende i provvedimenti idonei ad individuare le zone a rischio di sprigionamento istantaneo di gas, con o senza proiezioni di roccia, colpi di massiccio o irruzione d'acqua, a proteggere i lavoratori nei cantieri che procedono verso o attraversano queste zone, a tenere sotto controllo detti rischi ed a prevenire ed individuare tempestivamente i fenomeni di surriscaldamento.

Art. 61

(Misure preventive per l'evacuazione del personale)

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori apparecchi autorespiratori, da conservare in appositi locali vicino al posto di lavoro, e ne controlla l'efficienza.

2. I lavoratori devono essere addestrati all'uso degli apparecchi di cui al comma 1.

Art. 62

(Controllo della presenza in sotterraneo)

1. Il direttore responsabile provvede affinché in ogni momento siano noti il numero ed i nomi delle persone presenti in una miniera o in una cava sotterranea; l'elenco di tali persone deve essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari dell'autorità di vigilanza competente.

Art. 63

(Organizzazione del salvataggio)

1. Ferme restando le più specifiche disposizioni di cui al Capo X⁸² del Titolo X nonché agli articoli 656⁸³, 657⁸⁴ e 658⁸⁵ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, in ogni

⁸² Vedasi nota relativa, all'articolo 44.

⁸³ Testo dell'articolo 656 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Nelle miniere o nelle cave devono essere eseguite a cura del direttore le operazioni di salvataggio e i lavori necessari a prevenire pericoli imminenti.

In caso di grave accidente i direttori delle miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione mezzi e personale di cui dispongono e, quando occorra, ad effettuare nell'ambito delle rispettive miniere o cave le misure necessarie, restante salvo il diritto ai competenti rimborsi.

Gli adempimenti prevista dai precedente commi sono attuati sotto il controllo e con l'approvazione dell'ingegnere capo o di un suo dipendente incaricato, quando siano presenti.”

⁸⁴ Testo dell'articolo 657 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Nei casi di cui all'articolo precedente il sindaco del Comune e l'autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti indispensabili di loro competenza d'intesa con l'ingegnere ed il perito del Corpo delle miniere e, fino all'arrivo di questi, sentito la direzione della miniera o della cava ove si effettuano i lavori di cui all'articolo precedente.”

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

miniera o cava sotterranea, il datore di lavoro organizza un servizio di salvataggio appropriato per poter condurre rapidamente ed efficacemente un'azione adeguata in caso di gravi incidenti; tale organizzazione deve poter disporre, per intervenire in qualsiasi cantiere di coltivazione o di ricerca in sotterraneo, di un numero sufficiente di soccorritori addestrati e di materiale di salvataggio adeguato.

⁸⁵ Testo dell'articolo 658 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Le spese necessarie ai soccorsi immediati da apprestarsi agli infortunati e per l'esecuzione dei lavori di salvataggio, come pure la indennità per le requisizioni di utensili, autovetture ed altri mezzi di soccorso, sono a carico dell'imprenditore della miniera o cava.

Le note relative, su proposta dell'ingegnere capo, sono rese esecutorie dal Prefetto, sentiti gli interessati, e quindi rimesse all'esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale.”

TITOLO III

NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE APPLICABILI ALLE ATTIVITA' ESTRATTIVE CONDOTTE MEDIANTE PERFORAZIONE

CAPO I

NORME COMUNI APPLICABILI ALLE ATTIVITA' DI TERRAFERMA ED IN MARE

Art. 64

(Campo di applicazione)

1. Il presente titolo prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nelle attività estrattive condotte mediante perforazione, intendendosi per tali:
 - a) le attività di coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, attuata mediante perforazione;
 - b) le attività di prospezione e di ricerca finalizzate a tale coltivazione;
 - c) le attività di lavorazione e di stoccaggio delle materie estratte per renderle idonee alla commercializzazione, escluse le successive attività di trasformazione delle materie stesse, relativamente ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23⁸⁶ del regio decreto n. 1443 del 1927, anche se ubicati al di fuori del perimetro delle concessioni;
 - d) le attività di stoccaggio in giacimento attuate mediante perforazione.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle perforazioni eseguite all'interno dei sotterranei delle miniere e delle cave.

Art. 65

(Autorizzazione alla perforazione e sistemi di protezione)

1. Il primo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959⁸⁷ è sostituito dal seguente:

⁸⁶ Vedasi nota relativa, all'articolo 1.

⁸⁷ Nuova formulazione del testo dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanza competente, per l'autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento."

Il programma di perforazione contiene le previsioni sulla profondità da raggiungere, l'indicazione dell'impianto di trivellazione da impiegare, della forza motrice prevista, del programma di tubaggio e di ogni altro elemento di rilievo per l'esecuzione dell'opera. Esso è corredato da un piano topografico in scala non minore a 1:2.000 con l'indicazione della denominazione che contraddistingue il pozzo, delle coordinate geografiche relative all'ubicazione e della quota della perforazione.

... (abrogato)

Tali obblighi non sussistono per le perforazioni per scopi geofisici, salvo il disposto dell'art. 66.

La Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o il Distretto minerario, nell'ambito delle rispettive competenze, per ragioni di tutela del giacimento o per altri motivi di sicurezza, può prescrivere che sia variata l'ubicazione della perforazione.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

"I titolari di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione per idrocarburi liquidi e gassosi nonché per fluidi geotermici o gas diversi dagli idrocarburi, prima dell'inizio di ogni perforazione superiore a 200 m di profondità sono tenuti ad inviare all'autorità di vigilanza competente, per l'autorizzazione alla perforazione, il relativo programma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento."

2. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 72

1. Una tabella indicante la portata nominale della torre di perforazione deve essere apposta sul piano sonda. Nel documento di sicurezza e di salute devono essere indicati i provvedimenti necessari affinché l'operatore all'organo possa conoscere in ogni momento il tiro massimo applicabile.

2. Il datore di lavoro determina i sistemi e tipi di protezione dalle cadute dei lavoratori operanti su scale, piani e luoghi strutturalmente particolari della torre di perforazione, che garantiscano una protezione efficace in tutte le condizioni di lavoro.

3. In particolare, il piano sonda deve essere protetto con balaustre fisse, tranne sulle aperture che danno sul parco tubi e in corrispondenza degli scivoli di emergenza, dove devono essere apposte protezioni amovibili a seconda delle esigenze di lavoro.

4. L'impianto deve essere comunque dotato di dispositivi per la pronta discesa del pontista in condizioni di sicurezza in caso di emergenza, quali un cavo di discesa. In tal caso, non devono essere frapposti ostacoli lungo il percorso del cavo fino al punto d'arrivo, che deve essere tenuto sgombro da materiali o altro.

5. Le misure di prevenzione di cui ai commi precedenti sono riportate nel documento di sicurezza e di salute.

6. La torre di perforazione deve essere collegata elettricamente a terra."

Art. 66

(Controllo dei pozzi)

1. Il titolare valuta la possibilità del verificarsi di eruzioni durante la perforazione e adotta le adeguate attrezzature di sicurezza per prevenire tale rischio, stabilendo le misure di controllo del fango, nonché le misure di emergenza in caso di eruzione; tali attrezzature devono consentire la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa. Il titolare può prevedere nel DSS l'uso parziale o il non impiego delle attrezzature di sicurezza nei soli casi di perforazione intese allo sviluppo e alla coltivazione di giacimenti di caratteristiche già note quando egli esclude la possibilità di eruzioni

2. L'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Art. 82

1. Il titolare prevede:

- a) le misure di controllo del fango e a testa pozzo in riferimento alle diverse situazioni operative;*
- b) i provvedimenti di sicurezza in caso di comportamenti anomali del pozzo, con l'indicazione del personale incaricato di attuare le procedure;*

Trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione della istanza senza che gli uffici competenti abbiano comunicato le proprie decisioni, il programma di perforazione si intende approvato."

NB: testo modificato anche dall'articolo 103 (abrogazione del comma 3).

c) un piano di emergenza per far fronte ad avvenute eruzioni di fluidi di strato indicando modalità di intervento, mezzi da coinvolgere, servizi e personale da utilizzare.

~~2.~~ Il direttore responsabile in caso di avvenuta eruzione ne dà immediata comunicazione all'autorità di protezione civile e all'autorità di vigilanza. L'autorità di protezione civile provvede al coordinamento delle operazioni necessarie a fronteggiare l'evento con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, avvalendosi dell'autorità di vigilanza per gli interventi di natura tecnica necessari alla messa in sicurezza del luogo di lavoro interessato ed alla ripresa del controllo del pozzo."

3. L'articolo 83 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Art. 83

~~1.~~ Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono constare di dispositivi atti ad operare la chiusura del pozzo in ogni condizione operativa.

~~2.~~ Per le attività di perforazione per idrocarburi, deve essere previsto in particolare il montaggio di un sistema a ganasce trancianti con dispositivo di comando doppio, nonché le relative modalità di azionamento.

~~3.~~ I comandi, oltre che sul piano sonda, devono essere dislocati lungo una delle vie di fuga o in altro luogo opportuno stabilito dal titolare.

~~4.~~ Ciascun impianto di perforazione deve essere corredato di tali attrezzature, le quali devono essere poste in opera previa cementazione dalla tubazione di ancoraggio. Durante le manovre della batteria di aste, della tubazione di rivestimento, di attrezzi o di altri apparecchi, devono essere disponibili sul piano sonda teste di chiusura per le aste o per le tubazioni di manovra.

~~5.~~ L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature contro le eruzioni deve essere collegata anche all'impianto elettrico di emergenza, ove esistente."

4. L'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Art. 85

~~1.~~ Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere e le relative linee devono essere sottoposte a prove di tenuta dopo la loro installazione secondo modalità stabilite dal titolare. I risultati sono annotati sul giornale di sonda.

~~2.~~ Le attrezzature di cui al comma 1 sono sottoposte a periodiche manutenzioni e revisioni per verificarne lo stato di usura e deterioramento.

~~3.~~ In ogni caso tale controllo deve essere eseguito prima della messa in posto in ogni nuovo luogo di lavoro. Gli esiti sono annotati nel giornale di sonda."

Art. 67

(Personale addetto)

1. Il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere sottoposto da parte del datore di lavoro, ogni due anni, ad un corso di aggiornamento sulle tecniche operative di controllo delle eruzioni.

2. Al termine del corso di cui al comma 1 devono essere rilasciati i relativi attestati.

Art. 68

(Cementazioni)

1. L'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 è sostituito dal seguente:

"Articolo 89

1. Devono essere eseguite prove o controlli sulla riuscita delle cementazioni delle tubazioni di rivestimento, secondo le modalità stabilite nel documento di sicurezza e di salute; il metodo impiegato ed i risultati ottenuti sono annotati sul giornale di sonda."

Art. 69

(Circolazione del fango)

1. Il secondo comma dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959⁸⁸ è sostituito dal seguente:

"In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente."

Art. 70

(Perforazioni con fluidi diversi dal fango)

1. Quando la situazione geologica e giacimentologica lo imponga, l'autorità di vigilanza può autorizzare la perforazione di pozzi o di parte di essi con circolazione a fanghi aerati o ad aria.

2. Sono comunque obbligatori un dispositivo rotante di protezione contro le eruzioni, una pompa collegabile al foro e vasche con riserve di fango o acqua pari ad almeno il 150% del volume del foro previsto.

Art. 71

(Perforazioni per minerali salini)

⁸⁸ Nuova formulazione del testo dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"L'impianto di circolazione deve disporre di almeno due pompe per il fango.

In caso di avarie che comportino la circolazione con l'uso di una sola pompa, le operazioni di perforazione possono proseguire solo per pozzi di sviluppo qualora la conoscenza delle condizioni stratigrafiche e giacimentologiche, in base a quanto specificato nel documento di sicurezza e di salute e nel programma di perforazione, permetta di escludere ogni rischio derivante dall'eventuale arresto accidentale della pompa attiva; in tal caso il datore di lavoro ne dà comunicazione all'autorità di vigilanza competente.

La vasca di circolazione del fango connessa con l'aspirazione delle pompe deve essere munita, di indicatore di livello."

1. Alle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione di minerali salini per dissoluzione non si applicano gli articoli 73⁸⁹, 74⁹⁰, 75, 83⁹¹, 84⁹², 85⁹³, 86⁹⁴ e 90⁹⁵ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, come ~~modificati~~ modificato dal presente decreto, nonché l'articolo 66, comma 1.

Art. 72

(Rivelazione delle atmosfere nocive o potenzialmente esplosive)

1. Durante le operazioni di perforazione, nonché in quelle di coltivazione di idrocarburi, il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, provvede a che siano installati sistemi per valutare la presenza e misurare la concentrazione di sostanze nocive o potenzialmente esplosive, con particolare riguardo agli idrocarburi gassosi e all'idrogeno solforato, entro le zone definite pericolose nonché nei locali chiusi in cui possa verificarsi la formazione, anche accidentale, di concentrazioni di tali sostanze.

2. I sistemi di cui al comma 1 devono essere in grado di fornire, a livelli di concentrazione prefissati, un allarme generale luminoso ed uno acustico, udibile in tutti i punti del luogo di lavoro, e devono contenere, ove necessario, dispositivi per l'arresto automatico delle attrezzature elettriche e dei motori a combustione interna.

3. In caso di fuori servizio del sistema di monitoraggio, le operazioni di perforazione o di coltivazione possono essere proseguite per la sola messa in sicurezza dell'impianto, o per il

⁸⁹ Testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“I tubi di scappamento dei motori a combustione interna devono essere prolungati fino a portare lo scarico del gas all'esterno della tettoia di ricovero del macchinario e in ogni caso ad almeno 10 m dal foro di sonda. Essi devono essere muniti di dispositivo tagliafiamma.

Le condotte di aspirazione devono essere munite di dispositivi di sicurezza contro ritorni di fiamma”.

⁹⁰ Vedasi nota relativa, all'articolo 82.

⁹¹ Vedasi articolo 66, comma 3.

⁹² Testo dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Le attrezzature di sicurezza contro le eruzioni libere devono essere munite di dispositivi di azionamento servo-meccanico o, consentendolo il congegno meccanico, di dispositivi per l'azionamento a mano.

I comandi devono essere ubicati in punti facilmente accessibili e quelli a mano devono essere rapidamente azionabili.

Il quadro dei comandi per l'azionamento servo-meccanico deve chiaramente recare la dicitura di "aperto" e "chiuso" di ciascuna leva o valvola di manovra.

L'eventuale linea elettrica per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza deve essere indipendente da ogni altro circuito.”

⁹³ Vedasi articolo 66, comma 4.

⁹⁴ Testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Almeno tre persone della squadra di turno devono essere in grado di manovrare i dispositivi per l'azionamento delle attrezzature di sicurezza.”

⁹⁵ Testo dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Prima di perforare i tappi di cementazione delle tubazioni di rivestimento, deve essere effettuata una prova a pressione dopo il montaggio dell'attrezzatura di sicurezza contro le eruzioni libere.”

tempo strettamente necessario alla riattivazione del sistema, a condizione che un adeguato controllo venga assicurato mediante apparecchiature portatili a rilevazione continua.

4. Il datore di lavoro prevede il collegamento dei dispositivi di monitoraggio ad un sistema di registrazione dei valori, ove esistente, per i controlli dell'autorità di vigilanza.

5. Il datore di lavoro, ove abbia previsto la possibile presenza di sostanze nocive o potenzialmente esplosive nell'atmosfera, prevede sistemi per l'aspirazione o per la diluizione in modo da non creare rischi per i lavoratori, nonché un numero sufficiente di mezzi individuali di protezione quali autorespiratori e mezzi di rianimazione da conservare in modo adeguato.

6. La dislocazione e il numero di sensori, il livello di allarme, gli interventi da compiere e le misure da adottare, e i sistemi e i mezzi di cui al comma 5 devono essere indicati in un ordine di servizio, trasmesso all'autorità di vigilanza dal direttore responsabile.

7. Nei luoghi di cui al comma 6 deve essere presente un numero sufficiente di lavoratori in grado di azionare i sistemi di aspirazione.

8. Le parti del luogo di lavoro interessate da possibile presenza di idrogeno solforato devono essere individuate con apposita segnaletica conforme alla normativa vigente.

Art. 73

(Uso di esplosivo nelle operazioni di prospezione e di perforazione)

1. Per le operazioni di prospezione che avvengano mediante l'uso di esplosivo, il DSS deve essere redatto tenendo presenti gli articoli 296⁹⁶, 297⁹⁷, 305⁹⁸, 317⁹⁹, 318¹⁰⁰, 320¹⁰¹, 321¹⁰², 322¹⁰³,

⁹⁶ Testo dell'articolo 296 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Nei lavori delle miniere e delle cave l'uso degli esplosivi è consentito con le modalità e le limitazioni del presente decreto.

Nei confronti degli imprenditori di miniere o di cave la concessione della licenza per il trasporto o il deposito di esplosivi, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è accordata su esibizione di una attestazione rilasciata dal Distretto minerario comprovante l'avvenuto adempimento dell'obbligo della denuncia di esercizio di cui agli articoli 24 e 28 del presente decreto.”

⁹⁷ Vedasi nota, relativa all'articolo 36

⁹⁸ Testo dell'articolo 305 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Le norme di cui al presente titolo sono riportate in ordine di servizio del direttore unitamente alle modalità con le quali sono condotte le singole operazioni.

Tale ordine di servizio è sottoposto all'approvazione dell'ingegnere capo.”

⁹⁹ Testo dell'articolo 317 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

¹⁰⁰ Testo dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Gli esplosivi distribuiti sono trasportati ai cantieri soltanto dagli operai incaricati del prelievo. Se il trasporto è fatto a spalla deve effettuarsi per un quantitativo massimo di quindici chilogrammi per persona in cassette o in borse.

I recipienti predetti devono essere chiusi a chiave ed essere portabili a tracolla o a zaino.

I detonatori e le micce possono essere trasportati nei recipienti predetti, sempre che siano posti in apposito scomparto rigido separato da quello delle cartucce di esplosivi.”

¹⁰¹ Testo dell'articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Gli operai addetti allo sparo delle mine che esplicano il loro compito in più cantieri devono conservare, durante il turno di lavoro, gli esplosivi, gli accessori detonanti ed i mezzi di accensione che non portano con sé in un deposito provvisorio costituito da una camera e munita di porta con chiave. Può essere anche usata, come deposito provvisorio, una cassa di legno munita di chiusura a

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

chiave, che è collocata nel posto indicato dal sorvegliante. Le capsule sono tenute separate in apposito scomparto.

Il personale suddetto deve avere un registro di carico e di scarico nel quale sono indicati i quantitativi di esplosivo prelevati e quelli consumati nei vari cantieri.”

¹⁰² Testo dell'articolo 321 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Le chiavi dei depositi provvisori dei cantieri sono tenute esclusivamente dagli addetti allo sparo delle mine.

E' vietato porre utensili di qualsiasi specie nel deposito provvisorio.”

¹⁰³ Testo dell'articolo 322 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Gli operai addetti allo sparo delle mine non devono dare gli esplosivi avuti in consegna ad altri operai anche se questi ultimi siano pure essi addetti allo sparo.

Gli stessi operai, alla fine del turno, devono riportare e consegnare alla riservetta le cassette, anche se vuote, e versare il materiale esplosivo residuo.”

¹⁰⁴ Testo dell'articolo 323 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Chiunque constati smarrimento o sottrazione di esplosivo deve darne subito notizia al sorvegliante di turno.

La direzione è tenuta a darne immediata comunicazione alla autorità locale di pubblica sicurezza.”

¹⁰⁵ Vedasi nota relativa, all'articolo 36.

¹⁰⁶ Testo dell'articolo 337 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Per assicurare le micce alla capsula di innesco devono essere usate idonee pinze oppure altri strumenti di sicurezza.

Tale operazione è effettuata a distanza o in condizioni di sicurezza, nei confronti di quantitativi anche minimi di esplosivi.”

¹⁰⁷ Testo dell'articolo 338 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“I fori da mina debbono essere caricati immediatamente prima del brillamento. Le cartucce devono essere innescate all'atto dell'impiego.

Da ogni cartuccia, innescata e non utilizzata deve essere tolto il detonatore.”

¹⁰⁸ Testo dell'articolo 339 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Prima del caricamento e dell'intasamento, gli operai non addetti devono allontanarsi a distanza tale da non essere colpiti da esplosioni premature.

La miccia deve avere una lunghezza, misurata dalla cartuccia prossima all'orifizio del foro da mina, non inferiore ad un metro e deve sporgere all'infuori del foro non meno di 50 cm.

La lunghezza minima della miccia puo' essere ridotta a 70 cm nel caso di piccole mine fatte brillare isolatamente.

Qualora si faccia uso di micce ritardate o di dispositivi ritardatori, le lunghezze predette possono essere ridotte in relazione al ritardo impiegato.

La lunghezza delle micce, nel caso di spari in volata, è regolata in modo che sia possibile contare i colpi delle mine esplose.”

¹⁰⁹ Testo dell'articolo 340 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Ogni mina deve essere intasata in modo adeguato alla entità, al genere di carica ed alla natura del materiale da abbattere. La lunghezza dell'intasamento non deve essere inferiore a 20 cm.

Sono escluse dall'obbligo dell'intasamento le mine di cui all'art. 336, secondo comma.

Per l'intasamento si deve adoperare materiale non combustibile e non suscettibile di produrre scintille.”

¹¹⁰ Testo dell'articolo 342 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Per l'accensione delle micce nelle volate con più di cinque colpi, deve essere adottato un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

Nei fornelli e nelle rimonte con inclinazione superiore a 45° quando la loro lunghezza superi i 20 m, il brillamento delle mine è eseguito elettricamente.”

¹¹¹ Testo dell'articolo 343 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Per il brillamento elettrico delle mine si deve far uso di esploditore di tipo riconosciuto idoneo, o di corrente derivata da una linea di distribuzione.

Nel caso di corrente derivata da una linea di distribuzione, il circuito di accensione deve essere separato dalla linea di alimentazione da due interruttori bipolari, di cui uno addizionale, con i comandi posti all'interno di due distinte cassette chiuse con chiavi da conservarsi dall'incaricato dell'accensione.

Il circuito di brillamento delle mine deve essere sempre aperto, salvo al momento della accensione. Gli interruttori devono rendere impossibili chiusure accidentali del circuito e in particolare l'interruttore addizionale deve riaprirsi automaticamente appena viene abbandonato.

Nel caso di volate con numero di 15 o più mine, la resistenza totale del circuito della volata è verificata mediante ohmetro di tipo riconosciuto idoneo.”

¹¹² Testo dell'articolo 345 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Gli esploditori portatili devono essere azionabili a mezzo di un dispositivo da inserire nella propria, sede solo al momento del brillamento delle mine e che deve essere tenuto in custodia dal responsabile del tiro.

Le parti attive degli esploditori sono chiuse in involucro stagno.

Gli esploditori sono controllati almeno ogni sei mesi per accertare la rispondenza delle caratteristiche elettriche essenziali ai requisiti. La verifica ha luogo in laboratori attrezzati.

La frequenza e la natura di tali verifiche sono definite nell'ordine di servizio di cui all'art. 305.”

¹¹³ Testo dell'articolo 346 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Gli addetti allo sparo delle mine, prima di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di tiro, debbono curare che gli altri lavoratori, anche di cantieri prossimi, siano al riparo dall'esplosione e dai gas o fumi che si producono.

Se i lavori non offrono al personale sufficiente protezione, devono essere predisposti idonei ripari fissi o mobili.

A tutti gli accessi dei cantieri dove ha luogo lo sparo devono essere disposti incaricati che vietino l'ingresso.

Gli addetti allo sparo non devono procedere alla accensione prima di avere avvertito le persone che siano nelle vicinanze.”

¹¹⁴ Testo dell'articolo 349 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Nelle lavorazioni all'aperto è vietato il brillamento elettrico delle mine durante le manifestazioni temporalesche.

Per le lavorazioni minerarie all'aperto vicino a stazioni radio emittenti, capaci di determinare correnti indotte nei circuiti elettrici di accensione delle mine, con pericolo di esplosioni intempestive, il Ministro per l'industria ed il commercio stabilisce con proprio decreto condizioni, modalità e distanze dalle predette stazioni, per l'uso autorizzato del tiro elettrico, in relazione alla potenza ed alle altre caratteristiche elettriche delle stazioni.”

NB: testo modificato dall'articolo 103 (abrogazione della frase ” sentito il Consiglio superiore delle miniere”).

¹¹⁵ Testo dell'articolo 350 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Effettuato lo sparo delle mine, il minatore incaricato del brillamento non può consentire l'accesso al cantiere prima che i gas prodotti dalla esplosione si siano diradati ed in ogni caso non prima di dieci minuti dall'ultima esplosione. Quando si abbia la certezza dell'avvenuto brillamento di tutte le mine e motivi di sicurezza lo esigano, l'accesso al cantiere dove si è effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché il personale faccia uso di mezzi di protezione idonei.

Nel caso di brillamento non elettrico, quando sia accertato od esista dubbio che una o più mine non siano esplose, deve essere avvertito subito il sorvegliante. E' fatto inoltre divieto a chiunque di accedere alla fronte di lavoro prima che siano trascorsi 60 minuti dall'esplosione, e senza ordine del sorvegliante che deve dare le istruzioni del caso.”

354¹¹⁸ e 355¹¹⁹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo VIII¹²⁰ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, l'impiego di esplosivi per le operazioni di perforazione e taglio delle colonne, di prelievo delle carote di parete e di svincolo delle batterie, non è soggetto all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

3. Nelle operazioni di cui al comma 2 l'incaricato delle operazioni in possesso di patente di fochino, avvertito il sorvegliante, dà esecuzione ai lavori relativi, in conformità alle disposizioni e cautele stabilite dal direttore responsabile, in particolare per quanto riguarda il trasporto degli esplosivi all'interno del luogo di lavoro, la detenzione delle attrezzature di innesco e le operazioni preparatorie.

Art. 74

(Porte e portoni)

1. La posizione, il numero, i materiali da utilizzare per la loro costruzione e le dimensioni di porte e portoni devono essere determinati in funzione della natura e della destinazione dei locali o delle aree interessate.

2. Ove, per impedire l'accesso ad un'area, si usino catene o dispositivi analoghi, questi devono essere chiaramente visibili ed opportunamente indicati con segnali di divieto o di avvertimento.

3. Alle attività di cui al presente capo si applica l'articolo 14¹²¹, commi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n.547 del 1955 come sostituito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Art. 75

(Misure generali per la libertà di movimento nel posto di lavoro)

¹¹⁶ Testo dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“E' proibito scaricare, sia pure parzialmente, le mine mancate, o vuotare e approfondire i fori o fondi di mina dopo l'esplosione.

E' vietato lasciare abbandonate mine cariche inesplose. Di queste si deve provocare l'esplosione mediante nuova carica di esplosivo da collocarsi in nuovo foro prossimo a quello della mina mancata, oppure applicando un'altra cartuccia nel foro stesso della mina mancata, purché si possa togliere facilmente parte dell'intasamento senza fare uso di utensili ferrosi o suscettibili di dare scintille.”

¹¹⁷ Testo dell'articolo 353 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“I nuovi fori da intestare vicino alle mine mancate, o a quelle che hanno fatto cannone, o ad altri fori nei quali non si possa escludere la presenza di esplosivo, devono essere effettuati a distanza non inferiore a 20 cm da questi e diretti in modo da non avvicinarsi alla carica inesplosa.

Lo sgombero del materiale abbattuto dopo il tiro dei nuovi colpi di cui al comma precedente deve essere effettuato con precauzione in relazione alla possibilità che l'esplosivo sia stato proiettato all'esterno.”

¹¹⁸ Testo dell'articolo 354 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“I fori delle mine non demoliti dalle esplosioni possono essere ricaricati solo dopo un intervallo di almeno mezz'ora e previa introduzione di tamponi di argilla.”

¹¹⁹ Testo dell'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Le operazioni di cui agli articoli 352, 353 e 354 sono eseguite alla presenza del sorvegliante.”

¹²⁰ Vedasi nota relativa, all'articolo 35.

¹²¹ Vedasi nota relativa, all'articolo 51.

1. Nei luoghi di lavoro di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4.

Art. 76

(Operazioni simultanee)

1. Si intendono per operazioni simultanee tutte quelle operazioni, da effettuarsi in contemporanea da uno stesso cantiere o piattaforma per lo sviluppo e la coltivazione di un giacimento, che, oltre alla perforazione, prevedono produzione, work-over, lavori di saldatura e taglio, o comunque uso di fiamme libere, nonché movimentazione di carichi suscettibile di arrecare danni ad apparecchiature ed impianti.
2. Il titolare che intenda eseguire operazioni simultanee è tenuto a chiedere autorizzazione all'autorità di vigilanza presentando un piano dei lavori comprensivo:
 - a) del programma di perforazione dei pozzi;
 - b) del programma di intervento ai pozzi;
 - c) delle operazioni speciali da eseguire.
3. Il piano di cui al comma 2, deve essere modificato o aggiornato ogni qualvolta vengano programmate operazioni simultanee che differiscano in modo significativo da quelle indicate nel piano operativo generale.
4. Il titolare deve prevedere nel DSS un programma generale delle attività simultanee da condurre e deve in particolare dimostrare che dallo svolgimento delle attività simultanee non deriva un aggravio dei rischi per il personale, le strutture, l'ambiente ed il buon governo del giacimento.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni simultanee il direttore responsabile deve essere presente sul luogo di lavoro.
6. Nel caso di operazioni in mare il direttore responsabile assume anche le funzioni di Capo piattaforma e si deve avvalere di un sorvegliante per attività di perforazione o di work-over e di un sorvegliante per le attività di produzione.
7. L'autorità di vigilanza richiede il parere del competente Comando provinciale dei VV.F. sulle misure previste per la protezione antincendio.

Art. 77

(Intervento ai pozzi)

1. Il titolare, prima dell'inizio delle operazioni di intervento ai pozzi, presenta alla autorità di vigilanza il programma dei lavori che deve contenere il motivo dell'intervento, tutti i dati significativi del pozzo, l'impianto impiegato, le apparecchiature di sicurezza previste, la sequenza delle operazioni con le eventuali alternative, la metodologia di controlli di eventuali pozzi adiacenti, la durata stimata delle operazioni.
2. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento del programma lavori senza che l'autorità di vigilanza abbia comunicate le proprie decisioni, il programma si intende approvato.
3. L'autorità di vigilanza può impartire eventuali disposizioni in merito all'esecuzione delle operazioni di intervento.
4. Interventi di emergenza ai pozzi possono essere effettuati in qualsiasi momento dandone successiva comunicazione alla autorità di vigilanza.

Art. 78

(Comunicazioni in condizioni normali e in caso di emergenza)

1. Il datore di lavoro, in relazione alla valutazione dei rischi, fornisce per ogni luogo di lavoro occupato da lavoratori:
 - a) un sistema capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici in ogni posto di lavoro occupato da lavoratori;
 - b) un sistema di comunicazione udibile distintamente in tutti i punti dell'impianto;
 - c) per le attività che si svolgono in mare, un sistema in grado di mantenere le comunicazioni con la terraferma e i sensori di emergenza.
2. I dispositivi di attivazione dell'allarme di cui al comma 1, lettera a), devono essere collocati in apposite postazioni.
3. Il datore di lavoro, in caso di presenza di lavoratori in luoghi di lavoro non abitualmente presidiati, deve mettere a loro disposizione sistemi di comunicazione adeguati alle circostanze.
4. Per le attività che si svolgono in mare, i sistemi di cui al comma 1 devono poter rimanere operativi anche in caso di emergenza; il sistema acustico deve essere integrato da sistemi alimentati da fonti energetiche non vulnerabili.

Art. 79

(Esercitazioni di sicurezza)

1. Ad intervalli regolari, in tutti i luoghi di lavoro abitualmente occupati devono essere effettuate esercitazioni di sicurezza nel corso delle quali:
 - a) si cura e si verifica l'addestramento dei lavoratori incaricati, in caso di emergenza, di compiti specifici per i quali sia necessario usare, maneggiare o mettere in funzione attrezzature di soccorso, nonché la loro attitudine ad eseguire i compiti loro affidati; ove possibile, i lavoratori devono potersi esercitare ad usare, maneggiare o mettere in funzione dette attrezzature;
 - b) tutte le attrezzature di soccorso usate durante l'esercitazione sono esaminate, pulite ed eventualmente ricaricate o sostituite e tutte le attrezzature portatili rimesse nel luogo nel quale abitualmente sono riposte;
 - c) viene verificato, per le attività che si svolgono in mare, il funzionamento delle imbarcazioni di sopravvivenza.

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITA' DI TERRAFERMA

Art. 80

(Sicurezza e lotta antincendio)

1. Sul luogo di lavoro devono essere esposte le istruzioni antincendio, in cui siano specificate le misure previste per prevenire, individuare e combattere l'innesco e la propagazione di incendi.

2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di rivelatori di incendio collegati a un sistema di allarme, da collocare in idonee postazioni, capace di dare l'allarme con segnali visivi ed acustici; il segnale acustico deve esser udibile in tutti i punti del luogo di lavoro.
3. Le reti antincendio devono avere un numero adeguato di idranti, razionalmente distribuiti e devono disporre di una alimentazione alternativa; l'avviamento delle pompe della rete antincendio deve essere automatico, comandato dalla pressione di rete.

Art. 81

(Norme antincendio per i pozzi)

1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959,¹²² le parole "*Entro 30 m dall'asse del pozzo*" sono sostituite da: "*Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose*"
2. Al quarto comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, le parole "*con le cautele che per ogni singolo pozzo o gruppo di pozzi sono stabilite con ordine di servizio predisposto dalla direzione del cantiere.*" sono sostituite da: "*con le modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore.*"

¹²² Testo modificato dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Nell'intorno dei pozzi e nei luoghi ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato la possibilità di accumulo di gas, ed in ogni caso entro le aree pericolose è vietato accendere fuochi, usare lampade a fiamma libera, fumare e portare fiammiferi o altri mezzi di accensione e tenere accumuli di materiali combustibili.

I divieti predetti debbono essere resi manifesti mediante avvisi da affiggere in luoghi ben visibili.

... (abrogato)

Le operazioni indispensabili all'esecuzione ed all'esercizio del pozzo che comportino l'impiego di fiamme, quali saldature, tagli e simili, sono consentite con le modalità stabilite per iscritto dal datore di lavoro; durante tali lavori deve essere sempre disponibile sul posto un estintore."

NB: articolo modificato anche dall'articolo 103 (abrogazione del terzo comma).

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

Art. 82

(Distanze di sicurezza)

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959¹²³, le parole *“Distanze minori, fino a 20 m e 10 m rispettivamente, possono essere consentite dal capo della Sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi al servizio di impianto per profondità inferiore ai 1000 m”* sono sostituite dalle seguenti: *“Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purché siano adottate misure di sicurezza equivalenti”*

Art. 83

(Servizio antincendio e piano di emergenza)

1. Nei luoghi di lavoro presidiati permanentemente dai lavoratori il datore di lavoro deve organizzare un servizio antincendio costituito da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.

Art. 84

(Presentazione dei progetti)

1. I progetti degli impianti destinati alla produzione, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, alla prima trasformazione del minerale estratto ove questo debba necessariamente essere utilizzato in loco, direttamente connessi ai giacimenti in produzione, sono depositati dal titolare, in duplice copia per la parte relativa alle misure antincendio, presso la competente autorità di vigilanza corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto delle norme inerenti i criteri di progettazione e di sicurezza, debitamente elencate, delle norme dei citati decreti n. 128 del 1959 e n. 886 del 1979, e di quelle del presente decreto, nonché di quanto in particolare previsto dallo specifico DSS.

2. L'autorità di vigilanza trasmette copia dei progetti, per la parte relativa alle misure di prevenzione e protezione antincendio, al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sulle stesse, con particolare riferimento alle norme del presente decreto e ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il parere di cui al comma 2 deve essere rilasciato entro 90 giorni dal ricevimento.

4. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966¹²⁴, con oneri a carico del titolare.

¹²³ Testo modificato dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“I serbatoi per depositi di carburante non devono essere ubicati a meno di 30 m dal centro del pozzo né a meno di 20 m dagli scappamenti dei motori e dai gruppi elettrogeni. Distanze minori, su richiesta motivata del titolare, possono essere consentite dall'autorità di vigilanza, purché siano adottate misure di sicurezza equivalenti.”

¹²⁴ Legge 26 luglio 1965, n.966 “Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento” (Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1980, n.204).

5. L'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato.
6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di costruzione.

Art. 85

(Verifica e collaudo degli impianti)

1. La verifica della rispondenza delle misure di prevenzione e di protezione antincendio realizzate con quanto previsto in progetto nonché con quanto stabilito dal presente decreto, ed in particolare dallo specifico DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, è effettuato dal responsabile o da un funzionario dell'autorità di vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato.
2. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure realizzate e del collaudo dei sistemi antincendio, documentato da apposito verbale vale ai fini del rilascio da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla vigente normativa.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.
4. L'autorizzazione all'inizio della produzione ed all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza dopo l'effettuazione della verifica di rispondenza ed il collaudo, che devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione dei lavori.
5. Decorso tale termine, è facoltà dell'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, di accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera e le relative dotazioni di sicurezza sono state realizzate conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di conformità per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e, f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n.46¹²⁵.

Art. 86

¹²⁵ Testo dell'articolo 1 (Ambito di applicazione) della legge 5 Marzo 1990, n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti (G.U. 12 marzo 1990, n. 59):

"1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da un fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi."

(Impianti elettrici)

1. Alle installazioni elettriche e di illuminazione utilizzate nelle attività estrattive condotte mediante perforazione che si svolgono in terraferma si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modifiche.

Art. 87

(Attrezzature di salvataggio)

1. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di salvataggio, pronte all'uso e collocate in apposite postazioni facilmente accessibili.
2. Ove le vie di emergenza siano difficilmente percorribili e in caso di presenza o di possibile presenza di atmosfere irrespirabili, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un'apparecchiatura autonoma di salvataggio per uso immediato.

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE ATTIVITA' A MARE

Art. 88

(Capo piattaforma e Comandante)

1. Nel caso di attività di perforazione e di intervento ai pozzi eseguite da una piattaforma fissa o mobile o da un mezzo galleggiante assimilabile, nonché nel caso di piattaforme e strutture di produzione abitualmente presidiate, il titolare deve nominare anche il Capo piattaforma di cui all'articolo 8¹²⁶ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.
2. Restano ferme le responsabilità e i compiti attribuiti al Capo piattaforma ed al Comandante dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

Art. 89

(Misure generali di prevenzione degli incendi)

1. Devono essere prese precauzioni appropriate per la protezione, la rivelazione e la lotta contro l'innescò e la diffusione degli incendi.
2. I luoghi di lavoro devono essere dotati di sistemi adeguati di rivelazione, di protezione, di allarme e di lotta antincendio, quali in particolare:

¹²⁶ Testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Responsabilità del capo piattaforma):

“Sulle piattaforme fisse e sulle piattaforme mobili non semoventi il capo piattaforma è responsabile, in conformità delle norme del presente decreto, della sicurezza delle operazioni di abbassamento, sollevamento e galleggiamento dell'unità, dell'esecuzione dei lavori di perforazione, nonché della tenuta ed impiego dei dispositivi e dei mezzi di segnalazione, di salvataggio e antincendio.

Il capo piattaforma deve curare, ai fini della sicurezza, l'addestramento del personale a bordo e le esercitazioni relative.

Il capo piattaforma deve tenere il registro di piattaforma, sul quale sono annotati gli adempimenti prescritti dal presente decreto e il giornale di sonda previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

Il modello del registro di piattaforma è stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto; fino a tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale le annotazioni sono effettuate su registri liberamente scelti dal capo piattaforma.

Sulle piattaforme non semoventi il capo piattaforma può avvalersi, per le manovre tecnico-nautiche indicate al comma primo, di un esperto di competenza specifica.

Gli accertamenti dell'idoneità del capo piattaforma nonché degli esperti sopra menzionati in ordine alle manovre tecnico nautiche indicate al comma primo sono devoluti al Ministero della marina mercantile.

Per i capi piattaforma aventi cittadinanza diversa da quella italiana, il possesso delle capacità tecnico nautiche deve essere attestato mediante la esibizione di titoli, ritenuti idonei dal Ministero della marina mercantile. Tali titoli devono essere dichiarati autentici dall'autorità consolare del Paese che li ha rilasciati.

Sulle piattaforme di qualsiasi tipo il capo piattaforma deve disporre di un adeguato numero di persone esercitate nella messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio, nella loro manovra e nell'uso degli accessori di bordo.

Durante le fasi di rimorchio delle piattaforme di qualsiasi tipo devono essere osservate le relative norme vigenti.”

- a) sistemi di rivelazione di incendi;
- b) allarmi antincendio;
- c) condutture principali acqua antincendio;
- d) manichette e idranti antincendio;
- e) sistemi di allagamento e lance antincendio brandeggiabili;
- f) impianti a pioggia;
- g) sistemi di estintori a gas;
- h) sistemi di estintori a schiuma;
- i) estintori portatili;
- l) sistemi tagliafuoco per segregare le zone a rischio d'incendio.

3. A bordo dell'impianto deve essere tenuto a disposizione il piano antincendio, in cui siano specificate in dettaglio le precauzioni opportune di protezione rivelazione e lotta contro l'innesco e la diffusione degli incendi.

4. I sistemi di emergenza devono essere isolati e protetti da eventi accidentali, nella misura e nel modo ritenuto adeguato per poter rimanere operativi in caso di emergenza; ove risulti necessario a seguito della valutazione dei rischi, il numero di tali sistemi deve essere raddoppiato.

Art. 90

(Prevenzione incendi sulle unità fisse o assimilabili)

1. Ai fini della prevenzione, individuazione ed estinzione degli incendi sulle piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili, il titolare presenta alla Sezione UNMIG del Ministero dell'industria una relazione tecnica in triplice copia, sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le norme del decreto di cui all'articolo 49 e, in quanto applicabili, le norme del decreto del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 settembre 1934, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di piattaforme di produzione di idrocarburi liquidi, e le norme del decreto del Ministro dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di produzione di idrocarburi gassosi.

2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per un parere sui sistemi e mezzi di prevenzione ed estinzione previsti; copia della stessa relazione è trasmessa alla Capitaneria di porto competente.

3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ricade tra i servizi di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, con oneri a carico del titolare.

4. Il parere di cui al comma 2 deve essere reso entro 90 giorni.

5. Ferme restando le responsabilità del titolare in merito alla valutazione dei rischi per la sicurezza, l'autorità di vigilanza può impartire prescrizioni o chiedere modifiche al progetto, ove questo non risulti adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al contenuto del documento di sicurezza e salute.

6. Acquisito il parere di cui al comma 2, l'autorità di vigilanza autorizza l'inizio dei lavori di installazione.

7. Il riscontro delle opere antincendio sulla piattaforma e struttura fissa assimilabile è effettuato dal responsabile dell'autorità di vigilanza o da un funzionario da lui designato, dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o da un funzionario tecnico da lui designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o da un ufficiale superiore da lui designato.

8. Il favorevole esito della verifica di rispondenza delle misure antincendio realizzate, documentato da apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa.

9. La procedura di cui al comma 1, trova applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti, a giudizio dell'autorità di vigilanza.

Art. 91

(Norme antincendio)

1. Al primo comma dell'articolo 42¹²⁷ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole “*deve essere organizzato*” sono sostituite da: “*il datore di lavoro organizza*”
2. Al secondo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole “*secondo le procedure e le competenze di cui agli articoli 40 e 41 del presente decreto.*” sono sostituite da: “*dal datore di lavoro.*”
3. Al terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, le parole “*A cura del capo piattaforma o del comandante, per le unità semoventi o navi di perforazione, deve essere predisposto*” sono sostituite da: “*Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predispone*”.

Art. 92

(Impianti modulari)

1. Ai fini della prevenzione, della individuazione e della estinzione incendi per gli impianti modulari per i quali sia prevista l'installazione temporanea su più piattaforme fisse o strutture assimilabili, il titolare può' presentare, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 90, con congruo anticipo rispetto al loro primo impiego, alle Sezioni interessate, ed in triplice copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere - UNMIG, una relazione tecnica sulle misure di sicurezza antincendio, tenute presenti le misure di cui all'articolo 89 e quelle del decreto di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e, in quanto applicabili, le norme dei decreti del Ministro dell'Interno 31 luglio 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 1934, n. 228, e 24 novembre 1984, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 12 del 15 gennaio 1985, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nella relazione di cui al comma 1 sono descritte le misure di prevenzione e protezione antincendio in funzione delle diverse tipologie di piattaforme fisse o strutture fisse assimilabili sulle quali si prevede di installare l'impianto modulare, le eventuali interferenze con le misure di sicurezza antincendio delle stesse, ed i provvedimenti da adottare.
3. L'UNMIG trasmette copia della relazione al Ministero dell'Interno - Direzione generale protezione civile e servizio antincendio - per un parere sui mezzi di prevenzione e protezione

¹²⁷ Riformulazione del testo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Servizio antincendio e piano di emergenza):

“In ogni unità di perforazione o produzione, se presidiata, il datore di lavoro organizza un servizio antincendio, costituito, quando del caso, da un capo responsabile e da una squadra di emergenza.

La costituzione e le dotazioni della squadra sono determinate dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro, per le unità semoventi o navi di perforazione, predispone un piano di emergenza che preveda norme generali di condotta per tutto il personale e particolari incombenze per il personale del servizio antincendio. Il piano deve essere reso pubblico mediante affissione su appositi quadri posti anche nei locali logistici.

La squadra deve periodicamente eseguire esercitazioni secondo quanto previsto dal piano di emergenza e verificare lo stato di efficienza degli impianti, delle attrezzature e dei materiali antincendio e di soccorso.

Le esercitazioni e le verifiche devono essere annotate sul registro di piattaforma.”

previsti; copia della stessa relazione è trasmessa anche al Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Il parere di cui al comma 3 è reso entro 90 giorni dal ricevimento.

5. L'UNMIG trasmette il proprio parere e quello di cui al comma 3 alle Sezioni interessate, specificando le tipologie di piattaforme fisse o strutture assimilabili, sulle quali è compatibile, ai fini della sicurezza antincendio, l'installazione dell'impianto modulare.

6. Il titolare, all'atto della richiesta alla Sezione competente della autorizzazione ad effettuare la perforazione o l'intervento, specifica la tipologia della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale intende installare l'impianto modulare, con riferimento alla relazione di cui al comma 1.

7. Il riscontro delle misure antincendio dell'impianto modulare e degli eventuali provvedimenti adottati per garantire la sicurezza della piattaforma fissa o struttura assimilabile sulla quale l'impianto è stato installato è effettuato secondo le modalità di cui ai commi 7 e 9 dell'articolo 90.

Art. 93

(Prescrizioni per gli impianti di superficie e sottomarini)

1. I progetti delle piattaforme di produzione e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, di cui all'articolo 75¹²⁸ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere depositati presso la competente autorità di vigilanza e la Capitaneria di porto competente prima dell'inizio della costruzione, corredati da una dichiarazione esplicita del progettista circa il rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979.

2. Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, quali le unità galleggianti per lo stoccaggio e il trattamento di idrocarburi, di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, devono essere in possesso di valido certificato di classe rilasciato da un ente di classificazione riconosciuto dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Ai fini della prevenzione incendi si applicano l'articolo 40¹²⁹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 per le unità galleggianti, l'articolo 90 per le piattaforme fisse e

¹²⁸ Testo dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Prescrizioni per gli impianti in superficie):

“Le piattaforme e strutture assimilabili rigidamente collegate al fondo marino e direttamente o indirettamente impiegate per la produzione, il trattamento, lo stoccaggio, il trasferimento su condotte o su natanti degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottofondo marino, devono essere progettate, costruite e poste in opera in modo da resistere con adeguato grado di sicurezza, oltre ai normali carichi, ai sovraccarichi dovuti all'azione del vento, delle onde, delle correnti, calcolati sulla base del peggior evento prevedibile in cento anni nonché ai sovraccarichi determinati dai venti sismici ragionevolmente prevedibili sulla base dei dati storici e delle conoscenze geotettoniche.

Le piattaforme galleggianti e strutture analoghe, destinate agli usi di cui al comma precedente o collegate al fondo marino con sistemi rigidi d'ormeggio o con cavi, devono essere realizzate e poste in opera in modo che gli scafi ed i sistemi di ormeggio siano in grado di resistere con adeguato grado di sicurezza aviazione del vento, delle onde e delle correnti nelle peggiori condizioni meteorologiche prevedibili in cento anni.

.... (abrogato)

.... (abrogato)

.... (abrogato)

.... (abrogato)”

NB: testo modificato dall'articolo 106 (abrogazione dei commi terzo, quarto, quinto e sesto).

¹²⁹ Testo dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Disposizioni per le unità galleggianti):

“Per la prevenzione, la individuazione e la estinzione degli incendi a bordo delle unità galleggianti di perforazione e di produzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 200 del Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

strutture fisse assimilabili rigidamente collegate al fondo marino, e gli articoli 84 e 85 per le centrali di trattamento a terra direttamente collegate mediante tubazioni alle piattaforme e alle strutture di cui al comma 1.

4. L'autorizzazione all'inizio della produzione e all'esercizio degli impianti è accordata dall'autorità di vigilanza una volta effettuate le verifiche di cui agli articoli richiamati al comma 3, che devono essere effettuate entro 60 giorni dalla richiesta.

5. Decorso tale termine l'autorità di vigilanza, ravvisatane l'opportunità o l'urgenza, può accordare autorizzazione provvisoria all'esercizio, subordinatamente ad esplicita dichiarazione del concessionario che l'opera e le relative dotazioni sono state eseguite conformemente al progetto.

6. L'autorizzazione all'esercizio di impianti di produzione e condotte sottomarine è accordata secondo le procedure di cui ai commi 4 e 5.

Art. 94

(Comandi a distanza in caso di emergenza)

1. Il datore di lavoro istituisce un sistema di comandi a distanza in caso di emergenza, munito nei punti appropriati di stazioni di controllo idonee ad essere utilizzate in caso di emergenza, comprese stazioni di controllo nei punti sicuri di raduno e nei posti di evacuazione.

2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda in particolare i sistemi di ventilazione, i dispositivi di arresto di emergenza delle apparecchiature atte ad innescare incendi, i dispositivi di sicurezza contro la fuga di liquidi e di gas infiammabili, nonché i sistemi di protezione antincendio e di controllo dei pozzi.

Art. 95

(Punti sicuri di raduno e liste d'appello)

1. Il datore di lavoro prende le necessarie precauzioni per la protezione dei posti di abbandono e dei punti sicuri di raduno dal calore radiante, dal fumo e, per quanto tecnicamente possibile, dagli effetti delle esplosioni, e per assicurare che le vie di emergenza a destinazione dei o in provenienza dai posti di abbandono e punti sicuri di raduno restino accessibili; queste misure devono essere tali da offrire ai lavoratori una protezione di durata sufficiente da permettere l'organizzazione e l'esecuzione in tutta sicurezza di un'operazione d'evacuazione e di salvataggio.

2. Il datore di lavoro prevede che i luoghi protetti di cui al comma 1 siano muniti di impianti di comunicazione con la terraferma e con i servizi di soccorso.

3. I punti sicuri di raduno e i posti di abbandono devono essere facilmente accessibili dagli alloggi e dalle zone di lavoro.

regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154.

Gli accertamenti relativi al rilascio delle annotazioni di sicurezza per le predette unità sono demandati ad una commissione di visita composta:

- dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato, che la presiede;*
- dal medico di porto;*
- da un ingegnere o perito designato dal registro italiano navale; da un ingegnere della competente sezione idrocarburi;*
- da un ispettore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale di porto di grado non superiore a tenente di vascello."

4. Il datore di lavoro provvede a tenere aggiornato e ad affiggere in ogni punto sicuro di raduno l'elenco dei nominativi dei lavoratori assegnati a detto punto di raduno e l'elenco dei lavoratori incaricati di mansioni specifiche in caso di emergenza, da affiggere in diversi punti idonei del luogo di lavoro

5. Il nominativo dei lavoratori di cui al comma 4 deve figurare nelle istruzioni scritte di cui all'articolo 22.

Art. 96

(Evacuazione e salvataggio)

1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori seguano un corso di addestramento pratico sulle tecniche di sopravvivenza.

2. Il datore di lavoro provvede a dotare ogni luogo di lavoro di mezzi e attrezzature appropriati che, in caso di emergenza, consentano l'evacuazione e la fuga diretta verso il mare.

3. Il datore di lavoro predispone un piano di soccorso per il salvataggio in mare e l'evacuazione del luogo di lavoro; il piano deve prevedere l'impiego di navi appoggio e di elicotteri adeguati in relazione alla loro capacità e al tempo d'intervento per ogni impianto di perforazione o produzione.

4. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori imbarcazioni di salvataggio, zattere, boe e giubbotti di salvataggio, di tipo approvato, rispondenti ai seguenti criteri:

- a) essere adatti ed eventualmente attrezzati per assicurare la sopravvivenza per un tempo sufficiente;
- b) essere disponibili in numero sufficiente;
- c) essere adeguati al luogo di lavoro;
- d) essere muniti di dispositivi che consentano all'utilizzatore di richiamare l'attenzione delle squadre di salvataggio.

Art. 97

(Camera iperbarica)

1. All'articolo 53¹³⁰ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

"Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura."

Art. 98

¹³⁰ Nuova formulazione del testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Prescrizioni generali):

"Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l'ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica.

Tutte le immersioni devono essere autorizzate dal predetto responsabile.

Non è consentito l'impiego di operatori subacquei quando non siano presenti a bordo gli equipaggiamenti, le attrezzature ed i mezzi di salvataggio necessari per rendere sicure le immersioni, o quando vi siano dubbi sulle condizioni psicofisiche degli operatori stessi.

Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura."

(Alloggi)

1. Ove lo richiedano la natura, entità o la durata delle operazioni, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori un alloggio che, oltre a rispettare i requisiti di cui all'articolo 30¹³¹ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, deve essere progettato e costruito in modo che sia:
 - a) adeguatamente protetto contro le conseguenze di una esplosione oltre che contro le infiltrazioni di fumo e di gas, contro gli incendi e il loro propagarsi;
 - b) dotato ad ogni livello di almeno due uscite indipendenti che conducano a vie di emergenza;
 - c) protetto contro gli odori e contro i fumi provenienti da altre zone, che possano essere pericolosi, anche contro le intemperie;
 - d) situato quanto più possibile distante dalle zone di pericolo.
2. Gli alloggi devono contenere un numero sufficiente di letti o di cuccette per i lavoratori che devono dormire sul posto; i locali dormitorio devono avere uno spazio adeguato dove gli occupanti possano riporre i loro abiti; devono essere previsti dormitori separati per gli uomini e per le donne.
3. Gli alloggi devono avere gabinetti, docce e lavabi in numero sufficiente, con acqua corrente calda e fredda; devono essere previsti per docce e gabinetti locali separati per gli uomini e per le donne o l'uso alternato dei medesimi; i locali per le docce devono essere sufficientemente ampi affinché ciascun lavoratore possa lavarsi senza difficoltà e in condizioni igieniche adeguate.

Art. 99

(Movimento degli elicotteri)

1. Gli eliporti devono essere progettati e costruiti in modo da garantire facilità di accesso e in modo che gli elicotteri dei quali è previsto l'impiego possano eseguirvi manovre anche nelle condizioni più difficili.
2. Il datore di lavoro provvede affinché l'attrezzatura necessaria al trasporto in elicottero delle persone infortunate sia pronta all'uso nelle immediate vicinanze dell'area di atterraggio.
3. Il datore di lavoro provvede affinché, negli impianti presidiati, la squadra incaricata degli interventi di emergenza sia presente durante le fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

¹³¹ Testo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Alloggi):

“I locali destinati all'alloggio devono essere separati dalle aree di lavoro e non devono avere comunicazioni dirette con la sala macchine, con la sala pompe e con il locale vasche, nonché con luoghi chiusi in cui si trovino serbatoi ed apparecchiatura di produzione.

I locali stessi devono essere collegati mediante agevoli vie di transito, tenute sgombre, ai posti ove si trovino attrezzature di salvataggio o altri dispositivo per il rapido scampo. Essi devono inoltre essere sufficientemente isolati da rumori, ventilati, riscaldati quando occorra e adeguatamente illuminati.”

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 100

(Norma finale)

1. I luoghi di lavoro per le attività estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui ai Titolo I, capi IV e VI e Titolo II entro il 3 dicembre 2003.
2. I luoghi di lavoro per le attività estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui ai Titolo I, capi IV e VI e Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999.
3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.
4. Gli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e di cui agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'articolo 27¹³² del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 6¹³³ del decreto del Presidente della Repubblica n.886 del 1979 coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purché il loro esercizio avvenga nella stessa unità produttiva o in attività estrattive similari per tecniche di coltivazione.

Art. 101

(Adeguamento tecnico)

1. Per il settore estrattivo il decreto di cui all'articolo 28¹³⁴ del decreto legislativo n.626 del 1994 è adottato dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno e della sanità.

¹³² Vedasi articolo 20, comma 1 (articolo riformulato).

¹³³ Vedasi nota relativa, all'articolo 20.

¹³⁴ Testo dell'articolo 28 del decreto legislativo n.626 del 1994, come modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo n.242 del 1996 (Adeguamenti al progresso tecnico):

“1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:

- a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;*
- b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;*
- c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.”*

Art. 102

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17 dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui all'articolo 81¹³⁵ del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e di cui all'articolo 687 ter¹³⁶ del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, è previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione.

¹³⁵ Testo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 (Deroghe):

“Per le unità mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, può concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purché le unità offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate.

A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unità mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 20, n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unità estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine.

Il rapporto deve indicare altresì gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorità preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi.

La commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unità di perforazione e della società costruttrice, il programma di attività con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unità deve operare, nonché, per le unità costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

- 1) la rispondenza dell'unità alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale;*
- 2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorità preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni.*

Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unità entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.”

¹³⁶ Testo all'articolo 687 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Quando, per l'esercizio di determinati servizi, è prescritta dalle norme del presente decreto l'installazione di un determinato tipo di macchina o di impianto e lo sviluppo della tecnica mette a disposizione degli operatori industriali nuovi differenti tipi di macchine o di impianti che offrano condizioni di sicurezza del lavoro almeno pari a quelle del tipo prescritto, l'ingegnere capo del Distretto minerario può autorizzarne l'installazione, ove riscontri che l'installazione dei nuovi differenti tipi di macchine o di impianti possa migliorare l'economicità dello sfruttamento del giacimento senza diminuire le condizioni di sicurezza del lavoro e degli impianti.”

2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.

Art. 103

(Norme soppresse)

1. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

- a) gli articoli da 10 a 19; il Capo V del Titolo II
- b) la dizione "Capo II - Disposizioni particolari per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi" che figura nel Titolo III;
- c) gli articoli 48 e 51; l'articolo 60¹³⁷, comma 3, l'articolo 75, l'articolo 77¹³⁸, comma 2; gli articoli 94¹³⁹, comma 3, 95, 142;
- d) il secondo e terzo comma dell'articolo 411¹⁴⁰;
- e) il comma 6 dell'articolo 535¹⁴¹; gli articoli 662 e 667;
- f) la dizione "*sentito il Consiglio Superiore delle Miniere*" agli articoli 8¹⁴², 282¹⁴³, 349¹⁴⁴, 644¹⁴⁵ e 687 bis¹⁴⁶;

¹³⁷ Vedasi nota relativa, all'articolo 65.

¹³⁸ Nuova formulazione dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"All'illuminazione deve provvedersi mediante impianto elettrico.

Devono essere disponibili lampade elettriche portatili di sicurezza in numero almeno pari a quello degli operai presenti nel turno."

¹³⁹ Vedasi nota relativa, all'articolo 81.

¹⁴⁰ Nuova formulazione dell'articolo 411 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"La corrente d'aria deve avere intensità tale che nei cantieri e nelle vie l'atmosfera, in piena corrente, non contenga tenori superiori all'uno per cento di anidride carbonica, al cinque per centomila di ossido di carbonio, al due per centomila di idrogeno solforato, all'uno per centomila di anidride solforosa e al 2,5 per centomila di ossidi di azoto."

¹⁴¹ Vedasi nota relativa, all'articolo 48.

¹⁴² Nuova formulazione dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"La coltivazione delle miniere deve essere eseguita secondo le regole della tecnica in modo da non pregiudicare l'ulteriore sfruttamento del giacimento.

Qualora la coltivazione della miniera non venga condotta nei modi di cui al comma precedente, il Ministro per l'industria ed il commercio, su proposta dell'ingegnere capo, può imporre le prescrizioni del caso.

Ai fini anzidetti è in facoltà dell'ingegnere capo di prescrivere per determinate miniere la redazione di programmi anche poliennali."

¹⁴³ Nuova formulazione dell'articolo 282 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"È in facoltà del Ministro per l'industria ed il commercio di determinare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, per singole miniere o gruppi di miniere, diminuzioni ai limiti di temperatura di cui al precedente articolo, in relazione all'umidità e velocità dell'aria ed alle attitudini dei lavoratori in rapporto alla situazione climatica locale.

La riduzione di lavoro si applica all'intervallo delle corrispondenti temperature."

¹⁴⁴ Vedasi nota relativa, all'articolo 73.

¹⁴⁵ Nuova formulazione dell'articolo 644 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

"Le concentrazioni massime ammissibili di materiali radioattivi nell'atmosfera dei lavori sotterranei sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio in relazione alle raccomandazioni di cui all'art. 38 del Trattato citato all'articolo precedente.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

g) l'articolo 678¹⁴⁷, ultimo comma.

2. Sono soppresse, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979:

a) articoli 10 , 11, 41, 50 e 51;

b) i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 75¹⁴⁸.

Le modalità , i luoghi e la frequenza del prelievo dei campioni sono stabilite da apposito ordine di servizio del direttore.

Quando si riscontrino valori di concentrazione superiori ai limiti ammissibili, si devono adottare le misure necessarie per riportare le contaminazioni entro i limiti previsti.

Quando non si riesca a contenere nei limiti massimi ammissibili le concentrazioni suddette, i lavori devono essere sospesi e deve esserne dato immediato avviso all'Ingegnere capo per i provvedimenti di competenza.”

¹⁴⁶ Nuova formulazione dell'articolo 687 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Se ragioni di progresso tecnico lo rendano opportuno, le norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 413, 634, 635, 636 e 637 del presente decreto possono essere integrate, modificate o soppresse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emesso di concerto con il Ministro della Sanità .”

¹⁴⁷ Nuova formulazione dell'articolo 678 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959:

“Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto è ammesso ricorso al Ministro per l'industria ed il commercio entro venti giorni dalla comunicazione.

Il ricorso è inoltrato al Ministro dall'ingegnere capo, che lo trasmette entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione, con le proprie osservazioni e deduzioni. Del ricorso è data immediata comunicazione al Ministro ed al Prefetto.

Il Ministro decide in ogni caso nel termine di sei mesi dalla comunicazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo che il Ministro non disponga diversamente.”

¹⁴⁸ Vedasi nota relativa, all'articolo 93.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624

TITOLO V

SANZIONI

Art. 104

(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai titolari, dai dirigenti e dai direttori responsabili)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 6 commi 2 e 3; 52 comma 1.
2. Il titolare è punito:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 9 comma 2 lettera b); 66 comma 1; 76 commi 2, 3 e 4;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 20 comma 5; 88 comma 1.
3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 commi 1 e 2; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61; 63; 67 comma 1; 70 comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79; 80 commi 2 e 3; 83; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96.
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 6 comma 4; 7 comma 1 lettera a); 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3;
 - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli: 7 comma 1 lettera b); 31 comma 1.
4. Il direttore responsabile è punito:
 - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli: 35 commi 1 e 3; 43 comma 2; 47 comma 1; 49; 57 comma 2; 76 comma 5;
 - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli: 23; 25 commi 3, 4, 5 e 7.

Art. 105

(Contravvenzioni commesse dai preposti e dai sorveglianti)

1. I preposti sono puniti:
 - a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli: 11; 12; 13; 15 comma 1; 19; 24; 33; 35 comma 2; 36; 37 commi 2 e 3; 38 comma 3; 43 comma 1; 44; 45 commi 1 e 2; 48 comma 1; 55 comma 1; 56 comma 2; 60; 61 comma 1; 70 comma 2; 72 commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7; 78; 79 comma 1 lettere b) e c); 80 commi 2 e 3; 87; 89; 94; 95 commi 1, 2 e 3; 96 commi 2, 3 e 4;
 - b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 22; 46 comma 1; 55 comma 2; 80 comma 1; 95 comma 4; 98 commi 2 e 3.
2. I sorveglianti sono puniti con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli: 23; 25 comma 2.

Art. 106
(Violazioni amministrative)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 43 comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

Art. 107
(Estinzione delle contravvenzioni)

1. Si applica il Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758¹⁴⁹, alle contravvenzioni di cui all'articolo 104, commi 1, 2, 3 lettere a) e b) e 4 e all'articolo 105.

¹⁴⁹ Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio 1995):

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DL LAVORO:
Definizioni, Prescrizione, Verifica dell’adempimento, Notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza, Sospensione del procedimento penale, Estinzione del reato; articoli 19-25.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624